

**SOCIETÀ ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE**

**S.P.A.**

**SIGLABILE**

**SETA S.P.A.**

\*\*\*\*\*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E**

**CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO**

**8 GIUGNO 2001 N. 231**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 20 GIUGNO 2013**

**INTEGRATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI**

**AMMINISTRAZIONE**

**DEL 31 MARZO 2014 E DEL 16 DICEMBRE 2014**

*Capitale sociale Euro 7.915.000 i.v.*

*Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08547180011*

*Codice fiscale e Partita I.V.A. 08547180011*

*Sede legale: Settimo Torinese, Via G. Verga 40*

## INDICE GENERALE

### Introduzione

#### **CAPO I      Profilo normativo**

##### **SEZIONE I   *Tipologia di reati***

- Art. 1      Reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 231/2001
- Art. 2      Reati societari indicati all'art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001
- Art. 3      Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001
- Art. 4      Delitti contro la personalità individuale indicati all'art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001
- Art. 5      Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001
- Art. 6      Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita indicati all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001
- Art. 7      Delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati all'art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001
- Art. 8      Delitti di criminalità organizzata indicati all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001
- Art. 9      Delitti in materia di violazione del diritto d'autore indicati all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001
- Art. 10     Reati ambientali indicati all'art. 25-undicies, D.Lgs. 231/2001
- Art. 11     Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria indicati all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001
- Art. 12     Adozione di azioni che possano esimere SETA S.p.A. dalla Responsabilità Amministrativa
- Art. 13     Sanzioni applicabili
- Art. 14     Delitti tentati
- Art. 15     Autori del reato
- Art. 16     Modifiche dell'Ente derivanti da operazioni straordinarie
- Art. 17     Accertamento della Responsabilità

#### **CAPO II      Parte generale**

- Art. 18     Scopo del Modello
- Art. 19     Struttura del Modello
- Art. 20     Destinatari del Modello
- Art. 21     Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello
- Art. 22     Organismo di Vigilanza
- Art. 23     Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- Art. 24     Reporting dell'Organismo di Vigilanza
- Art. 25     Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- Art. 26     Informazioni obbligatorie e deleghe

|           |   |
|-----------|---|
| Art. 27   | Formazione e informativa                                |
| Art. 27.1 | Caratteristiche dell'informazione dei lavoratori        |
| Art. 27.2 | Caratteristiche della formazione dei lavoratori         |
| Art. 27.3 | Informativa a Collaboratori esterni e Partner           |
| Art. 28   | Sistema disciplinare                                    |
| Art. 29   | Sanzioni per i lavoratori dipendenti                    |
| Art. 30   | Misure nei confronti dei dirigenti                      |
| Art. 31   | Misure nei confronti degli Amministratori               |
| Art. 32   | Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner |
| Art. 33   | Verifiche periodiche                                    |
| Art. 34   | Conclusioni parte generale                              |

### **CAPO III Parte speciale**

**Prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali e delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

#### ***SEZIONE II Parte prima – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione***

|         |  |
|---------|--|
| Art. 35 | Descrizione delle tipologie di reati   |
| Art. 36 | Individuazione delle attività e identificazione dei rischi   |
| Art. 37 | Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio |
| Art. 38 | Descrizione delle modalità operative   |

#### ***SEZIONE III Parte seconda – Reati societari***

|           |   |
|-----------|---|
| Art. 39   | Descrizione delle tipologie di reati  |
| Art. 40   | Individuazione delle attività e identificazione dei rischi  |
| Art. 41   | Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio  |
| Art. 42   | Descrizione delle modalità operative  |
| Art. 42.1 | Individuazione delle attività e indetificazione dei rischi, principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale, descrizione delle modalità operative in relazione all'ipotesi di reato di corruzione tra privati |

#### ***SEZIONE IV Parte terza – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro***

|         |  |
|---------|--|
| Art. 43 | Descrizione delle tipologie di reati                       |
| Art. 44 | Individuazione delle attività e identificazione dei rischi |

- Art. 45 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 46 Descrizione delle modalità operative

**SEZIONE V Parte quarta - Sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro (SGSL)**

- Art. 47 Introduzione
- Art. 48 Normativa di riferimento
- Art. 49 Termini e definizioni

**TITOLO I Elementi del sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

- Art. 50 Requisiti generali
- Art. 51 Politica aziendale
- Art. 52 Pianificazione per l'identificazione del pericolo, valutazione e controllo del Rischio
- Art. 52.1 Identificazione dei rischi per la sicurezza e la salute
- Art. 53 Requisiti legali e di altra natura
- Art. 54 Obiettivi
- Art. 55 Programma di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 56 Attuazione e funzionamento
- Art. 56.1 Struttura e responsabilità
- Art. 56.2 Addestramento, consapevolezza e competenza
- Art. 56.3 Consultazione e Comunicazione
- Art. 57 Controllo operativo
- Art. 58 Preparazione e risposta alle emergenze
- Art. 59 Azioni correttive e di controllo
- Art. 59.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni
- Art. 59.2 Infortuni, incidenti, osservazioni, azioni correttive e preventive
- Art. 59.3 Registrazioni e loro gestione
- Art. 59.4 Audit
- Art. 60 Riesame
- Art. 60.1 Modalità operativa

**SEZIONE VI Parte quinta - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

- Art. 61 Descrizione delle tipologie di reati
- Art. 62 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi
- Art. 63 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 64 Descrizione delle modalità operative

**SEZIONE VII Parte sesta - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- Art. 65 Descrizione delle tipologie di reati
- Art. 66 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi

- Art. 67 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 68 Descrizione delle modalità operative

***SEZIONE VIII Parte settima - Delitti di criminalità organizzata***

- Art. 69 Descrizione delle tipologie di reati
- Art. 70 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi
- Art. 71 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 72 Descrizione delle modalità operative

***SEZIONE IX Parte ottava - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

- Art. 73 Descrizione delle tipologie di reati
- Art. 74 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi
- Art. 75 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 76 Descrizione delle modalità operative

***SEZIONE X Parte nona - Reati ambientali***

- Art. 77 Definizioni e Descrizione delle tipologie di reati
- Art. 78 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi
- Art. 79 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 80 Descrizione delle modalità operative
- Art. 81 Elementi di coordinamento tra MOGC e Sistemi di Gestione presenti in azienda

***SEZIONE XI Parte decima - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

- Art. 82 Descrizione delle tipologie di reati
- Art. 83 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi
- Art. 84 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- Art. 85 Descrizione delle modalità operative

***SEZIONE XII Parte undicesima – Prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

- Art. 86 Descrizione della tipologia del reato
- Art. 87 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi
- Art. 88 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio
- Art. 89 Descrizione delle modalità operative

**CAPO IV Piano di Prevenzione alla Corruzione (P.P.C.)**

- Art. 90 Legge n. 190 del 2012 e l'ambito soggettivo di applicazione in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione
- Art. 91 Nomina del responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione
- Art. 92 Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente
- Art. 93 Programmazione della formazione
- Art. 94 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi e modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Art. 95 Adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative
- Art. 96 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione
- Art. 97 Previsione di obblighi di informazione verso l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione e del Piano di Prevenzione della corruzione
- Art. 98 Sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello da parte dell'amministrazione vigilante
- Art. 99 Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Piano di Prevenzione della Corruzione

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito. Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (ente) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte al Datore di Lavoro o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## **Descrizione della realtà aziendale: modello di governance ed organizzazione**

SETA S.p.A. svolge la propria attività in misura prevalente a favore dei Comuni soci sia singolarmente che nella loro forma associata.

SETA S.p.A. ha come oggetto l'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di riscossione della tariffa (a seguito della relativa approvazione da parte dei Comuni interessati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti - ATO-R (ad eccezione del territorio della Città di Torino).

SETA S.p.A. può ricevere l'affidamento del servizio, anche integrato, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 del predetto D.Lgs. 152/2006, comprendente anche quello di raccolta e trasporto dei RSU e RSA nonché dei servizi di igiene urbana, da Consorzi di Bacino ovvero dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Torino, relativamente all'ambito territoriale di competenza, ovvero ancora da singoli Comuni, relativamente ai servizi di igiene urbana, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici; la gestione del servizio

oggetto dell'affidamento è svolta secondo quanto previsto in apposita convenzione e/o contratto di servizio.

SETA S.p.A. può:

- a) promuovere iniziative finalizzate alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio;
- b) eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso ivi compreso lo studio, la progettazione ed ogni altra attività strumentale in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- c) assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, tanto italiane che estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio oggetto sociale per il conseguimento del ciclo integrato di gestione del servizio relativamente all'ambito territoriale di competenza;
- d) prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, anche a favore di enti o società controllati o collegati;
- e) eseguire qualsiasi attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziario;

purché espressione di attività strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività di cui al paragrafo che precede, e che costituiscono l'oggetto sociale; il tutto con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, purché non nei confronti del pubblico ed a condizione che tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

SETA S.p.A. può effettuare le attività rientranti nel proprio oggetto sociale tanto direttamente quanto indirettamente, anche per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, in regime di concessione, di appalto, nonché di affidamento ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici locali e di gestione dei relativi impianti, reti, infrastrutture e dotazioni patrimoniali, ed in qualunque altra forma o a qualunque altro titolo nel rispetto delle leggi vigenti.

A tali fini SETA S.p.A. può partecipare, anche in forma associata, a qualsivoglia genere di gara o di procedura di selezione secondo le leggi vigenti.

### **Modello di governance di SETA S.p.A.**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fermo quanto previsto nel successivo paragrafo, è validamente costituita e delibera in osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale sulle seguenti materie:

- (a) modificazioni dello statuto;
- (b) aumento del capitale sociale (con o senza diritto di opzione) o delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale;
- (c) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, nomina dei liquidatori e operazioni straordinarie, ad eccezione delle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- (d) determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e al Presidente;
- (e) assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le



- obbligazioni della società partecipata;
- (f) distribuzione degli utili ai soci sotto forma di dividendi;
- (g) emissione di obbligazioni convertibili o delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili;
- (h) nomina degli amministratori e dei sindaci nei casi previsti dagli articoli 12.5 e 18.2 dello statuto.

Negli altri casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero fisso di cinque membri al quale compete in via esclusiva la gestione della società per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Ai Soci Pubblici è attribuito, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il diritto di nomina diretta e di revoca della maggioranza degli amministratori, ossia tre amministratori su cinque, tra cui il Presidente. Il Socio Operativo avrà il diritto di designare per la nomina i restanti due componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui l'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I consiglieri sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Salvo quanto diversamente previsto nello Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi, a tal fine, i consiglieri astenuti.

All'Amministratore Delegato e al Presidente, non sono delegabili e dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata di 4 consiglieri su 5 le deliberazioni concernenti:

- (a) la nomina o la revoca dell'Amministratore Delegato, qualora non sia stato nominato dall'Assemblea;
- (b) approvazione dei piani strategici, del *budget*, dei piani di investimento, delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
- (c) approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- (d) acquisto, vendita, permuta, conferimento, e in genere atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili;
- (e) investimenti non previsti nei piani strategici e nel *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di spesa superiori a Euro [500 mila];
- (f) assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o emissione di prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni superiori a Euro [5 milioni];
- (g) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. dalla società;
- (h) delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a Euro un milione;

- (i) contratti tra la società e uno dei soci o società facenti parte dello stesso gruppo di uno dei soci;
- (j) approvazione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello e assunzione e licenziamento del personale dirigenziale;
- (k) conferimento di ulteriori deleghe di potere, rispetto a quelle previste dallo statuto, all'Amministratore Delegato e al Presidente e determinazione dei compensi dei consiglieri delegati, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- (l) nei limiti di legge determinazioni relative ai compensi degli amministratori, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- (m) la politica generale degli investimenti e dei prezzi applicati dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- (a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- (b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- (c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

È attribuito al Presidente il potere di vigilare sull'andamento della gestione della società e di compiere le seguenti attività:

- (a) convocare e fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Amministratore Delegato per le decisioni afferenti alla sua delega;
- (b) coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- (c) promuovere l'immagine della società, nel rispetto del *budget* e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e rappresentare la società in occasione degli eventi pubblici, sociali ed istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare, fermo restando che il Presidente sarà tenuto a concordare con l'Amministratore Delegato le dichiarazioni pubbliche inerenti la società;
- (d) vigilare su e controllare l'attuazione dei piani strategici e del *budget* approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- (e) vigilare e controllare l'attuazione dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato, nominato dalla lista presentata dal Socio Operativo, sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, ivi inclusi i seguenti poteri:

- (a) proporre al Consiglio di Amministrazione la bozza dei piani strategici, del *budget*, dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
- (b) compiere tutti gli atti previsti nei documenti di cui al precedente punto (a) (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione,

- ove siano riservati al Consiglio;
- (c) procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e alla definizione dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi assumere e licenziare il personale, con esclusione di quello dirigenziale;
  - (d) rappresentare la società presso le associazioni di categoria e le associazioni sindacali, curando i rapporti con tali associazioni, previa consultazione con il Presidente;
  - (e) compiere tutti gli atti di gestione non rientranti nei documenti di cui al precedente punto (a) (e loro successive modifiche) che non siano riservati ad altri organi della società, compresi gli atti aventi ad oggetto la compravendita e/o la permuta di mezzi utilizzati dalla società per lo svolgimento della propria attività, purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore ad Euro 500 mila.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale deliberando i poteri da attribuirgli nelle forme di legge.

## **CAPO I**

### **Profilo normativo**

#### **SEZIONE I**

##### **Tipologia di reati**

Le fattispecie di reato rilevanti, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in conformità al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

##### **Art. 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:**

- malversazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, commessi da persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) o da membri degli organi delle Comunità europee e di funzioni delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

##### **Art. 2 Reati societari indicati all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali a danno di SETA S.p.A., dei Soci o dei Creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF – D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**Art. 3 Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;**

**Art. 4 Delitti contro la personalità individuale indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001:**

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazioni e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

**Art. 5 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001:**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Art. 6 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita indicati all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001:**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- reimpiego (art. 648-ter c.p.).

**Art. 7 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001:**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

**Art. 8 Delitti di criminalità organizzata indicati all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001:**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).

**Art. 9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore indicati all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001:**

- diffusione di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/41);
- gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/41);
- gestione abusiva di opera a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter, L. 633/41);
- non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies, L. 633/41);
- gestione fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive (art. 171-octies, L. 633/41).

**Art. 10 Reati ambientali indicati all'art. 25-undicies D.Lgs. 231/2001:**

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1, 2, 4, 6, art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992);
- reati relativi all'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi (art. 9, comma 1, art. 8 commi 1, 2 e 9, D.Lgs. 202/2007);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/2006);
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006)
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006);
- realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006).

**Art. 11 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria indicati all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001:**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377-bis c.p.).



## **Art. 12 Adozione di azioni che possano esimere la SETA S.p.A. dalla Responsabilità Amministrativa**

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora SETA S.p.A. dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato, ad un organo interno (di seguito "Organismo di Vigilanza") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente eludendo il Modello su indicato;
- non vi è stato omesso o vi è stato sufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di SETA S.p.A. in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (artt. 5 e 7 D.Lgs. n. 231/01), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



L'art. 30 del Decreto Legislativo 81/08 indica che il Modello organizzativo deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo.

Il Modello adottato da SETA S.p.A. è conforme alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente.

### **Art. 13 Sanzioni applicabili**

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 e un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della attenuante, le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della pena è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undicies del D.Lgs. 231/2001, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione

quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, è possibile la prosecuzione della stessa da parte di un commissario nominato dal giudice quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

#### **Art. 14 Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

#### **Art. 15 Autori del reato**

Secondo il D.Lgs. 231/2001, SETA S.p.A. è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

SETA S.p.A. non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## **Art. 16 Modifiche dell'Ente derivanti da operazioni straordinarie**

L'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente: l'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio (se società o ente con personalità giuridica) o con il fondo comune (se associazione non riconosciuta). La norma scongiura il rischio che soci di società di persone e associati ad associazioni possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie; tale previsione costituisce una forma di tutela a favore degli stessi soci o associati.

L'incidenza sulla responsabilità dell'ente in operazioni di natura straordinaria connesse a trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni d'azienda è regolata dagli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001. Il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: evitare che le operazioni straordinarie siano usate come strumento di elusione della responsabilità amministrativa dell'ente e, allo stesso tempo, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

L'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto in capo al nuovo ente. La trasformazione non determina l'estinzione del soggetto giuridico originario, ma solo un mutamento della sua natura giuridica.

L'art. 29 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la fusione, anche per incorporazione: l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Il legislatore fa riferimento all'art. 2504-bis, comma 1, c.c.: l'ente risultante da fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione.

L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 tratta di scissione parziale: resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Nel comma 2 viene specificato che gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 determina le sanzioni nel caso di fusione o scissione: se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. Inoltre l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, a patto che l'ente abbia risarcito integralmente il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca e abbia eliminato la carenza organizzativa che ha determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 17, D.Lgs. 231/2001). Se il giudice accoglie la richiesta, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di

ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. In ogni caso resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001, nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione e del beneficiario della scissione, prevede che il giudice possa, in seguito a reati commessi successivamente la data in cui ha avuto effetto l'operazione di fusione o scissione, ritenere la reiterazione anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

Nel caso di cessione dell'azienda (art. 33 del D.Lgs. 231/2001) il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria se nell'attività ceduta sia stato precedentemente commesso un reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda. Resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

#### **Art. 17      Accertamento della Responsabilità**

L'accertamento della responsabilità di SETA S.p.A., attribuito al giudice penale, avviene (oltre l'apertura di un processo nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità di SETA S.p.A.;
- la verifica della sussistenza della c.d. "colpa in organizzazione" di cui al precedente art. 12.

## **CAPO II**

### **Parte generale**

#### **Art. 18      Scopo del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Il Modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di SETA S.p.A. in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SETA S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SETA S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui SETA S.p.A. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui SETA S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a SETA S.p.A., grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL tale da minimizzare o eliminare i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente i Sistemi di Gestione adottati (Qualità, Ambiente e Sicurezza Lavoro);
- garantire che i Sistemi di Gestione siano conformi alla Politica e dimostrare tale conformità.

Inoltre, i cardini del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- la mappa delle “aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- il recepimento della valutazione dei rischi secondo gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- il recepimento dell’analisi degli aspetti ambientali con i rischi collegati e delle relative azioni di miglioramento, ove possibile;
- l’attribuzione all’Organo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e della valutazione dei rischi in ambito lavorativo dell’azienda;
- la verifica e documentazione degli aspetti ambientali e relativi rischi;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di SETA S.p.A. in relazione ai reati da prevenire, nel rispetto dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e gli aspetti ambientali;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **Reati non concretamente ipotizzabili**

E’ compito del Modello organizzativo individuare le aree e i processi aziendali considerate “sensibili” e identificare gli ambiti aziendali da monitorare maggiormente.

Da un’accurata analisi dell’attività aziendale e dei processi decisionali emerge che i seguenti reati presupposto non sono concretamente ipotizzabili:

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all’art. 25-bis;
- delitti contro l’industria e il commercio di cui all’art. 25-bis.1;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 25-quater.1;
- delitti contro la personalità individuale di cui all’art. 25-quinquies;
- reati di abusi di mercato di cui all’art. 25-sexies;
- reati di criminalità organizzata (con esclusione dell’associazione a delinquere ex art. 416 c.p.);
- gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633), di cui all’art. 25-novies;

- alcuni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies:
  - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette di cui all'art. 727-bis c.p.;
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 733-bis c.p.;
  - reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n.150;
  - reati relativi all'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549;
  - reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 6 Novembre 2007, n. 202.

Non si può escludere del tutto l'associazione per delinquere poiché si tiene conto del fatto che il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura associativa con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. Il delitto può essere commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'ente o al di fuori del perimetro dello stesso, ad esempio in rapporti con partner commerciali, fornitori, consulenti.

Nella rilevazione del sistema di controllo sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- adeguata tracciabilità e possibile verifica ex post delle transazioni attraverso opportuni documenti informativi;
- adeguato sistema di deleghe;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedure formalizzate.

Il Modello deve essere inteso come un documento sociale dinamico, capace di evolversi in relazione alle modifiche normative ma anche in relazione agli approfondimenti della mappatura dei rischi e dell'attività dell'organismo di vigilanza, che ai sensi dell'art. 21 può proporre modifiche ed integrazioni.

## **Art. 19        Struttura del Modello**

La strutturazione del MOGC è pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nella politica aziendale e nel MOGC, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda con la pianificazione degli obiettivi annuali.

Il MOGC è parte integrante del sistema di gestione generale dell'azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensione dei rischi presenti, così com'è evidente dalle registrazioni e procedure del Modello.

La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli dell'azienda, in merito al MOGC assicura che le persone coinvolte siano:

- responsabili del proprio comportamento durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e degli altri con cui lavorano;



- consapevoli delle proprie responsabilità nei confronti delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, come i colleghi, e nelle relazioni con i clienti, i fornitori, gli Enti e le Istituzioni Pubbliche, le Organizzazioni politiche e sindacali e gli organi di informazione;
- consapevoli dell'influenza della loro attività sull'efficacia del MOGC.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

La prima Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01, ossia per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231/01, ossia i reati societari.

La terza Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/01, ossia i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La quarta Parte speciale riguarda l'implementazione del Sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro (SGSL).

La quinta Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/01, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La sesta Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto Legislativo 231/01, ossia i delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La settima Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/01, ossia i delitti di criminalità organizzata.

L'ottava Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto Legislativo 231/01, ossia i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

La nona Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-undicies del Decreto Legislativo 231/01, ossia i reati ambientali.

La decima Parte speciale riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto Legislativo 231/01, ossia i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.



L'undicesima Parte speciale riguarda il reato previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto Legislativo 231/01, ossia l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

#### **Art. 20      Destinatari del Modello**

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SETA S.p.A.

#### **Art. 21      Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello**

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte speciale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A con delibera del 20 giugno 2013 ed integrato con delibera del 31 marzo 2014.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale

restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 22      Organismo di vigilanza**

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del D.Lgs. 231/2001, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo di SETA S.p.A., dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, SETA S.p.A. ha ritenuto nominare un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri scelti all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti con competenze specifiche in materia di diritto penale, analisi del bilancio, contabilità, gestione aziendale e sicurezza sul lavoro.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali di SETA S.p.A. che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto.

In caso di disaccordo tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli stessi dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente e il Vice Presidente per le determinazioni necessarie o comunque opportune, al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza nominato da SETA S.p.A., in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e precisamente da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 6 e 7 e dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento allo stesso Decreto, possiede le seguenti caratteristiche essenziali:

**autonomia e indipendenza:** i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;

**professionalità:** l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

**continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- è una struttura riferibile a SETA S.p.A., in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;
- non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

## **Art. 23 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Nella visione generale, all'Organismo di Vigilanza spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed alle violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, più precisamente:

- vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verificare affinché i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetterà all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, dalla Legge 123/2007 e dal D.Lgs. 81/08, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza in esame a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nella visione operativa, le su indicate funzioni si tradurranno nelle seguenti azioni:

- effettuare interventi periodici, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare vigilare:
  - affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
  - affinché i principi etici siano rispettati;
  - sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/08;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/08 e verificare che il Management provveda ad implementare le misure correttive, realizzando, se necessario, manuali di controllo;
- suggerire procedure di verifica adeguate, tenendo comunque sempre presente, come rimanga in capo al Management di SETA S.p.A., agli organi sociali specificatamente deputati, la rispettiva responsabilità di controllo delle attività sociali;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi da SETA S.p.A. nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con SETA S.p.A., predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative

all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.);

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali:
  - per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare per iscritto i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza;
  - per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
  - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- richiedere di mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi di SETA S.p.A. e/o a differenti esigenze aziendali;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza poter intervenire, salvo esplicita richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

L'Organismo di Vigilanza, deve richiedere in caso di necessità, preventivamente al Presidente e/o al Vice Presidente i fondi necessari all'espletamento delle attività volte al corretto svolgimento dei compiti e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, previa informativa congiunta al Presidente e Vice Presidente.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza stesso si dota di un regolamento interno, con moduli ed istruzioni per disciplinare tali aspetti.

## Art. 24 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all'evoluzione del Modello, osserverà due linee di reporting con diverso riferimento temporale:

- reporting periodico con cadenza almeno trimestrale al Collegio Sindacale o altro organo di controllo eventualmente nominato e previsto dallo Statuto;
- reporting continuativo al Consiglio di Amministrazione o altro organo gestorio eventualmente previsto dallo Statuto.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A., l'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali al fine di:
  - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente sia il Collegio Sindacale, sia il Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

I flussi informativi sopra indicati possono essere sostituiti con l'invio, anche per posta elettronica, dei verbali delle riunioni che abbiano nella sostanza il contenuto di reporting.

#### **Art. 25 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause e/o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza con le modalità stabilite nel presente articolo.

I dipendenti, consulenti/terzi e gli Organi societari dovranno segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico ovvero con il Modello.

I dipendenti con la qualifica di Dirigente avranno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse dai Dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente, nonché di quelle eventualmente commesse da altri Dirigenti e/o membri del Consiglio di Amministrazione.

Consulenti e terze parti in genere saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e con le modalità eventualmente previste contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza saranno trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, nonché la tutela dei diritti di enti e/o società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

#### **Art. 26 Informazioni obbligatorie e deleghe**

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza quelle riguardanti:

- convocazione del Consiglio di Amministrazione e ordine del giorno, da trasmettere per posta elettronica;
- verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, da trasmettere per posta elettronica;



- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/07 e al D.Lgs. 81/08;
- provvedimenti e/o notizie, relative a SETA S.p.A., provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/07 e al D.Lgs. 81/08;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/07 e al D.Lgs. 81/08;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, da parte del Datore di Lavoro Risorse Umane, dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- l'obbligo di segnalare le operazioni atipiche, gli eventuali mutamenti di rischio;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- gli infortuni sul lavoro;
- i risultati da sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- le investiture relative a posizioni di garanzia (es.: datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/08), le deleghe di funzioni, il mansionario, nonché tutti i relativi aggiornamenti;
- gli incidenti e situazioni a rischio per quanto riguarda gli aspetti ambientali, comunicazioni e richiami dagli enti competenti in ambito ambientale (es. ARPA).

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre periodicamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alle casistiche su indicate.

All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore in SETA S.p.A. e qualsiasi modifica ad esse riferita.

## **Art. 27      Formazione e informativa**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Direttore delle Risorse Umane; viene coinvolto anche il Responsabile dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Privacy che gestisce anche le relative registrazioni (vedere Allegato A alla Sezione Speciale X), in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
  - seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
  - seminario di aggiornamento annuale;
  - occasionali e-mail di aggiornamento;
  - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
  - nota informativa interna;
  - informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
  - e-mail di aggiornamento;
- *Selezione di Collaboratori esterni e Partner.*

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti, nell'ambito di SETA S.p.A., con decisione del Presidente e/o del Vice Presidente, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni") nonché di Partner con cui SETA S.p.A. intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

#### **Art. 27.1 Caratteristiche dell'informazione dei lavoratori**

L'azienda si dota di un programma per l'informazione dei lavoratori che tenga conto dei rischi generali dell'impresa, dei rischi specifici, delle figure preposte alla prevenzione in azienda.

L'attività di informazione prevede l'utilizzo di diversi strumenti, è rivolta a tutti i lavoratori dell'azienda, viene periodicamente ripetuta sulla base di uno specifico programma con cadenza minima annuale da parte del Datore di Lavoro. È progettata in base alle mansioni individuate.

#### **Art. 27.2 Caratteristiche della formazione dei lavoratori**

L'azienda si dota di un programma per la formazione dei lavoratori tenuto conto delle normative vigenti in materia, delle dimensioni dell'azienda, del numero dei dipendenti, della tipologia dei rischi specifici, dell'introduzione di nuove tecnologie. Viene periodicamente ripetuta sulla base di uno specifico programma.

La formazione è rivolta a tutti i lavoratori con particolare attenzione ai neoassunti, ai lavoratori cui viene cambiata la mansione, ai lavoratori stranieri, ai casi particolari come lavoratrici in gravidanza, portatori di handicap.

La formazione è progettata sulla base delle diverse mansioni collegate ai rischi specifici ed all'ambiente di lavoro e deve essere registrata su idonea modulistica. A conclusione dell'attività formativa verrà rilasciato ai partecipanti "l'attestato di formazione".

La formazione dei lavoratori deve essere progettata ed erogata con attenzione particolare agli obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza e degli aspetti ambientali a rischio in azienda. La scelta dei contenuti, dei metodi, degli strumenti, dei tempi di realizzazione sarà correlata strettamente agli obiettivi formativi prefissati e ai destinatari.



Come da normativa, secondo l'art. 35 del D.Lgs. 81/08, viene nell'ambito della riunione annuale, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel sistema Sicurezza Lavoro, presentata la Valutazione dei Rischi e quindi illustrati gli adempimenti svolti e le misure da adottare.

### **Art. 27.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner**

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a SETA S.p.A. (Rappresentanti, Consulenti, Cooperative e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla stessa sulla base del presente Modello organizzativo nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

### **Art. 28 Sistema disciplinare**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/07, al D.Lgs. 81/08 e al D.Lgs. n.121/11 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### **Art. 29 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" vigenti in SETA S.p.A. e richiamati dal CCNL, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore:
  - che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
  - che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali

comportamenti una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da SETA S.p.A. con mezzi idonei”;

- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:
  - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da SETA S.p.A. con mezzi idonei;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che:
  - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di SETA S.p.A. arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda, della sua persona ovvero di altri lavoratori, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’Azienda della sua persona ovvero di altri lavoratori o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla SETA S.p.A. con mezzi idonei”;
- incorre nei provvedimenti del trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:
  - adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 121/11, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole e di una situazione di notevole pregiudizio;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:
  - adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico di SETA S.p.A. di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 121/11, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia di SETA S.p.A. nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per SETA S.p.A..

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in SETA S.p.A., in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

### **Art. 30 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende di SETA S.p.A.

### **Art. 31 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **Art. 32 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 121/11, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a SETA S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 121/11.

### **Art. 33 Verifiche periodiche**

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da SETA S.p.A. in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

## **Art. 34 Conclusioni parte generale**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nei D.Lgs. n. 231/2001, Legge 123/07, D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 121/11, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di SETA S.p.A. allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, Legge 123/07, D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 121/11 e relativa normativa ambientale, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

## **CAPO III**

### **PARTE SPECIALE**

**Prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione e riciclaggio, delitti informatici e di trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

## **SEZIONE II**

### **Parte prima - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

#### **Art. 35      Descrizione delle tipologie di reati**

##### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che, il reato è considerato commesso nell'espletamento della fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

##### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

##### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente

od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

### **Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato è configurabile nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, induca taluno senza costringerlo a dare o promettere denaro o altra utilità. Trattasi della cosiddetta concussione per induzione che differisce dalla corruzione per costrizione di cui all'art. 317 c.p. Infatti, in questo caso è punibile ai sensi dell'art. 319-quater, secondo comma, c.p. anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità che nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p. riveste invece la qualità di persona offesa dal reato. Pertanto, la sua configurabilità in concreto avrà tratti simili a quelli della corruzione quando il reato è commesso dal soggetto che dà o promette utilità.

### **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano a chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

### **Concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi di Comunità Europee e di Funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri (322-bis c.p.)**

Le ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (codice penale) sono applicate ai membri delle Istituzioni comunitarie europee, ai funzionari e agli agenti delle Istituzioni europee e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, a tutte le persone che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e infine a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

### **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

## **Art. 36 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

Le attività ritenute soggette ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- la negoziazione, la stipulazione e/o l'esecuzione di contratti, di convenzioni, di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- la negoziazione, la stipulazione e/o l'esecuzione di contratti, di convenzioni, di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);



- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti e ispezioni;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali e, imperniati alle esigenze di SETA S.p.A., necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche, negli accertamenti e nei procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari.

**Art. 37        Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (Dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner) e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;



- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SETA S.p.A.. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o l'immagine di SETA S.p.A.. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- deve esserci una precisa "segregazione delle funzioni": separatezza, in ogni singolo processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura, e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SETA S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SETA S.p.A.;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo

elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- devono essere distribuite tra più funzioni e suddivise in fasi le attività di selezione dei fornitori, di fruizione di beni e servizi, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali attive e passive all'atto della redazione e della ricezione delle fatture, di tutte le altre attività a rischio di reato.

### **Art. 38      Descrizione delle modalità operative**

In relazione a tutte le operazioni a rischio:

- partecipazione a procedure di gara;
- procedure di negoziazione diretta;
- richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari

è necessario dare debita evidenza.

A tal fine il Presidente e/o il Vice Presidente di SETA S.p.A., o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda di Evidenza, (di seguito "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura, avvalendosi a tal fine di apposita "check list" da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal D.Lgs. n. 231/2001, Legge 123/07 e D.Lgs. 81/08;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui, fermo restando la responsabilità di quest'ultimo, vengono sub delegate alcune funzioni (i

- “Sub Responsabili Interni”), con l’evidenziazione della loro posizione nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione e che non sono incorsi in reati considerati dal D.Lgs. n. 231/2001, Legge 123/07 e D.Lgs. 81/08;
  - g) l’indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione. In particolare:
    - per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
      - 1 invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
      - 2 invio dell’offerta non vincolante;
      - 3 invio dell’offerta vincolante;
      - 4 altri passaggi significativi della procedura;
      - 5 garanzie rilasciate;
      - 6 esito della procedura;
      - 7 conclusione dell’operazione;
    - per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
      - 1 richiesta del finanziamento;
      - 2 passaggi significativi della procedura;
      - 3 esito della procedura;
      - 4 rendiconto dell’impiego delle somme ottenute dall’erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
  - h) l’indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere SETA S.p.A. nella partecipazione alla procedura (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
  - i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell’incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione;
  - j) l’indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, e con riferimento anche all’ipotesi di previsione di una maggior contribuzione da parte di SETA S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
  - k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la Scheda stessa e i documenti a essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- dare informativa all'Organismo di Vigilanza della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.

È demandato all'Organismo di Vigilanza di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione di SETA S.p.A. a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo. È demandato all'Organismo di Vigilanza, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai punti i) e k). L'Organismo di Vigilanza predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare le operazioni in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
  - una compilazione omogenea e coerente delle Schede;
  - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, Legge 123/07 e D.Lgs. 81/08;
  - alla possibilità di SETA S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in SETA S.p.A., con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali

flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

## **SEZIONE III**

### **Parte seconda - Reati societari**

#### **Art. 39      Descrizione delle tipologie di reati**

##### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

Questi reati si realizzano:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
- mediante l'omissione, nei documenti su indicati, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società al quale essa appartiene. La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

##### **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari dei prospetti un danno patrimoniale;
- Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di SETA S.p.A. e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli



amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, comma 3, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.



Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

### **Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, altri dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti indicati, appartenenti ad una società diversa da Seta S.p.A., che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il reato è procedibile a querela, salvo il caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi conseguente al fatto.

E' il caso della consegna di denaro ad un preposto di una società (per esempio, al responsabile dell'ufficio vendite di una società che fornisce beni o servizi a SETA S.p.A.) per avere uno sconto sul prezzo applicato.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

1. la prima si realizza:

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste

ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;

- mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati da SETA S.p.A. per conto di terzi;

2. la seconda si realizza:

- con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

#### **Art. 40 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello, le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SETA S.p.A. (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- la predisposizione di prospetti informativi;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli di cui al primo punto) relativi a SETA S.p.A.

#### **Art. 41 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in SETA S.p.A..

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SETA S.p.A..

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SETA S.p.A.;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SETA S.p.A.;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SETA S.p.A. e sull'evoluzione delle relative attività.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SETA S.p.A. nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne

aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  - acquistare o sottoscrivere azioni di SETA S.p.A. o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
  - ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento di SETA S.p.A. e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
  - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

## **Art. 42      Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali di SETA S.p.A. dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- il responsabile della funzione Amministrazione Finanza e Controllo (di seguito "CFO") è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;
- la su indicata dichiarazione deve essere:
  - presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio civilistico;
  - trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza;
- nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:
  - acquisizione, ove tale verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
  - accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.

Dovrà inoltre essere svolto, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale che svolge le funzioni del controllo contabile, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- identificazione del personale all'interno della funzione Amministrazione Finanza e Controllo preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale;
- possibilità per i membri il Collegio Sindacale di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- divieto di attribuire incarichi di consulenza e stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato con i membri del Collegio Sindacale per i 36 mesi successivi.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di SETA S.p.A. è sottoposto a

verifica da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- con riferimento alle altre attività a rischio:
    - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
    - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
    - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

**Art. 42.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi, principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale, descrizione delle modalità operative in relazione all'ipotesi di reato di corruzione tra privati**

Le attività ritenute a rischio sono tutte quelle che riguardano la negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti privati.

I principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale, nonché la descrizione delle modalità operative sono quelli di cui agli artt. 37 e 38, in quanto applicabili.

I riferimenti a pubblici funzionari o rappresentanti della Pubblica Amministrazione contenuti negli articoli 37 e 38 devono intendersi in questa sede sostituiti con quelli agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, altri dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti indicati, appartenenti a società diverse da SETA S.p.A..

## **SEZIONE IV**

### **Parte terza - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

#### **Art. 43 Descrizione delle tipologie di reati**

##### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando una persona qualsiasi cagiona per colpa la morte di una persona. Il colpevole viene punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando una persona qualsiasi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale. Il colpevole viene punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre ad euro centodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro trecentonove ad euro milleduecentotrentanove.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro cinquecento ad euro duemila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

## **Art. 44 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello, le seguenti:

- Attività di gestione delle Stazioni di conferimento rifiuti fissi e mobili;
- Attività di gestione della discarica di Chivasso;
- Lavorazioni esterne di raccolta rifiuti;
- Attività di Officina Meccanica e Magazzino;



- Attività nel piazzale Deposito Mezzi e distribuzione carburanti;
- Servizi e attività di Trasporto e Igiene;
- Compattazione rifiuti.

#### **Art. 45 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (Dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, RSPP e Partner) e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale e della sicurezza, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- la valutazione dei rischi aziendali;
- il documento unico di valutazione rischi interferenziali (DUVRI) degli appalti esistenti;
- ogni altra documentazione relativa alla formazione ed informazione dei rischi aziendali interni a SETA S.p.A..

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

Per il Datore di Lavoro, i Dirigenti con delega sulla sicurezza, Collaboratori esterni ed i Partner:

- affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori dell'uso dei dispositivi individuali di protezione, eventualmente necessari durante le attività a rischio;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Per i lavoratori:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
- adempiere agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato, gli eventuali dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione;
- segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, direttamente od indirettamente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoporsi ad eventuali controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 comunque disposti dal medico competente.

Per i lavoratori dei Partner che svolgono attività in regime di appalto o subappalto:

- devono rispettare le indicazioni di sicurezza e comportamento contenute nel DUVRI;
- devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale ultimo obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i compiti sono:

- aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base del cambiamento dell'organizzazione aziendale e dei sopralluoghi e delle informazioni ricevute dal RLS e dal responsabile del Modello di Gestione e Controllo;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- avviare sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre e fornire i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 46        Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicata in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Nelle attività di Gestione Discarica di Chivasso, Impianto di valorizzazione, Ufficio Tecnico in generale le disposizioni indirizzate al personale interno sono quelle fornite dall'Ufficio Tecnico.

Nelle attività di Trasporto, Raccolta, Igiene pubblica, Gestione CRD, Officina e Piazzale le disposizioni indirizzate al personale interno sono quelle fornite dall'Ufficio.

Il datore di lavoro assieme al RSPP, in caso di affidamento di lavori a ditte esterne deve:

- a) Verificare, prima della firma del contratto o richiedere tra i documenti previsti in gara d'appalto, l'idoneità tecnico professionale della ditta esterna in relazione ai lavori da affidare. A tal fine si richiedono i seguenti documenti:
  - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - autocertificazione della ditta esterna del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 47 del T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445);
  - DURC;
- b) Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'azienda, attraverso il datore di lavoro ed il RSPP, e la ditta esterna devono:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

Il datore di lavoro dell'azienda con il supporto del RSPP elabora il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non

è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle ditte esterne.

Nell'ambito della gestione dei contratti in appalto, SETA S.p.A. si assicura di raccogliere dal fornitore e di fornire allo stesso informazioni utili per la redazione del DUVRI. Queste informazioni sono formalizzate nei modelli "Informazioni richieste all'appaltatrice" (Mod D.6-1) e "Informazioni fornite all'appaltatrice" (Mod D.6-2).

Il DUVRI viene formalizzato con il "Verbale di coordinamento per lo svolgimento dei lavori oggetto di appalto" nel rispetto dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 ed è così strutturato:

#### Identificazione dell'Impresa/e appaltatrice/i

#### Valutazione dei rischi

- Interferenze
- Rischi di interferenza individuati
- Misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza.

Il documento viene sottoscritto dalle parti e allegato al contratto di appalto dei lavori in oggetto. Il DUVRI può essere aggiornato dalle parti nel corso dei lavori in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Responsabile del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro mantiene aggiornato il modulo "Elenco ditte esterne soggette a DUVRI".

Durante lo svolgimento delle attività da parte delle ditte esterne, il personale occupato della stessa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il RSPP deve garantire che ciò avvenga mediante controlli periodici.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono i seguenti:

- curare l'aggiornamento, l'emanazione e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'applicazione di istruzioni operative standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento alla gestione dei contratti di appalto con le ditte esterne, controllo delle attività di appalti esterni e controllo delle disposizioni di sicurezza contenute nel DUVRI, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal RSPP o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure;

- vigilanza sull'effettiva sussistenza del mantenimento delle condizioni di sicurezza lavorativa;
- revisione delle procedure operative.

## **SEZIONE V**

### **Parte quarta - Sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro (S.G.S.L)**

#### **Art. 47      Introduzione**

Le specifiche esaminate nella presente sezione forniscono i requisiti per un Sistema di Gestione della Sicurezza il cui soddisfacimento permette all'organizzazione di controllare i rischi intrinseci alla propria realtà operativa e di migliorare continuamente le proprie prestazioni.

L'implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza, nel Modello di Organizzazione controllo e Gestione, ha, per l'azienda, i seguenti obiettivi:

- coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel SGSL;
- aumentare l'efficienza dell'organizzazione e le proprie prestazioni in riferimento alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro;
- ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi;
- migliorare continuamente la capacità di adattamento all'evoluzione delle normative volontarie e cogenti;
- migliorare l'immagine interna ed esterna di SETA S.p.A.;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- prevedere il monitoraggio continuo del Sistema.

#### **Art. 48      Normativa di riferimento**

Le seguenti normative volontarie e cogenti sono state prese come riferimento per l'impostazione del Sistema di Gestione della Sicurezza:

- Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – Guida Operativa - Ottobre 2003;
- Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – Manuale del sistema - Ottobre 2003;
- Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 e s.m.

#### **Art. 49      Termini e definizioni**

Nell'ambito del presente manuale vengono utilizzati i termini e le definizioni contenuti nella normativa di legge o tecnica in vigore, che si riportano per agevolare la consultazione del documento:

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

ASPP: Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: dipendente che ricopre un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale.

Fabbricante: soggetto che produce e immette sul mercato o in servizio macchine, apparecchiature, impianti, dispositivi.

Incidente: evento dovuto a causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, in occasione di lavoro.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Luogo di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, accessibile per il lavoro ed afferente alla struttura organizzativa del datore di lavoro pubblico o privato.

Malattia professionale: evento morboso contratto a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte.

Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente, una condizione o una situazione, di poter produrre effetti nocivi.

Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione.

Preposto: soggetto che ha la responsabilità della vigilanza e del controllo dell'operato di altri lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e

della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.

Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, ed ogni impegno assunto volontariamente applicabile all'organizzazione in materia di SSL.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Responsabile del SGSL (RSGSL): soggetto incaricato dal DdL, dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL.

Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

SGSL: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

SSL: Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a qualsiasi titolo, trovarsi all'interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Valutazione dei rischi (DvR): valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Termini di uso specialistico possono essere utilizzati e definiti in singole parti del SGSL.

## **TITOLO I - Elementi del sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

### **Art. 50      Requisiti generali**

L'organizzazione si struttura affinché il Sistema di Gestione della Sicurezza venga mantenuto attivo per mezzo di un processo dinamico partendo dalla Politica della Gestione Aziendale e si sviluppa in una Programmazione / Pianificazione, Attuazione, Controlli e Verifiche, Riesami e Miglioramenti continui dei propri processi.



La capacità del Sistema di Gestione di raggiungere gli obiettivi prefissati deriva dal coinvolgimento e dall'impegno di tutti all'interno dell'azienda ognuno per quanto di competenza nell'ambito della funzione svolta.

I modi per assicurare l'efficace controllo delle attività e delle eventuali azioni correttive, vengono specificati in apposite procedure.

## **Art. 51      Politica aziendale**

SETA S.p.A. considera il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), assieme a quello per la Qualità e l'Ambiente, parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), per tale motivo la Politica dell'Azienda racchiude gli scopi e gli obiettivi della legislazione, norme e linee guida di riferimento così che, anche per quanto riguarda gli obiettivi riferiti alla Salute e Sicurezza, gli impegni del Datore di Lavoro sono maggiormente messi in evidenza.

Ritenuto soddisfatto il monitoraggio e controllo dei requisiti cogenti, è volontà da parte del Datore di Lavoro di coinvolgere in modo attivo il personale al fine di garantire un continuo miglioramento delle strutture e della realtà lavorativa nonché di ridurre sempre di più le situazioni di rischio potenziale sia per i dipendenti che per le parti terze.

La Politica della Gestione Aziendale viene redatta, revisionata e comunicata nei termini previsti dal MOGC con cadenza minima annuale con la finalità di garantire che la stessa sia sempre valida, aggiornata ed applicata all'interno dell'azienda. Il Datore di Lavoro è responsabile della comprensione, attuazione e sostegno della Politica Aziendale, sia all'interno della propria azienda, che all'esterno.

Il Datore di Lavoro ha definito la propria politica aziendale allo scopo di indicare la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del suo Sistema di Gestione per la Sicurezza.


L'applicazione del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo e l'implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza hanno, per l'azienda i seguenti obiettivi e impegni:

- prevenire la commissione di reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel Sistema di Gestione della Sicurezza;
- aumentare l'efficienza dell'organizzazione e le proprie prestazioni in riferimento alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro;
- evitare i costi complessivi della SSL compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi;
- migliorare continuamente la capacità di adattamento all'evoluzione delle normative volontarie e cogenti;
- effettuare almeno un ciclo di verifiche del Sistema, anche verso i fornitori soggetti a DUVRI;
- attivare l'applicazione dei moduli e delle procedure del Sistema di Gestione per la Sicurezza in tutti i settori di riferimento.

## Art. 52 Pianificazione per l'identificazione del pericolo, valutazione e controllo del rischio

L'organizzazione di SETA S.p.A. stabilisce le procedure per la costante individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle necessarie misure di controllo.

Il diagramma di flusso seguente rappresenta lo schema dei Sistemi di Gestione e dell'interrelazione tra i principali processi.



L'aspetto della Salute e Sicurezza, per SETA S.p.A., costituisce la base di un approccio metodologico di controllo del proprio Sistema Gestionale. Per questo motivo, nell'implementazione del SGSL, allo scopo di migliorare continuamente le proprie prestazioni nei confronti dei dipendenti e di terzi, l'organizzazione si avvale dell'Organo di Vigilanza, quale sistema di controllo al fine di:

- garantire che i risultati ottenuti siano oggetto di analisi;
- fissare sistematicamente nuovi obiettivi di miglioramento.

Poiché gli ambienti e i siti coinvolti nel processo produttivo sono tra loro di diversa tipologia strutturale (Manutenzione mezzi (Officina e piazzale), Distribuzione carburante, Trasporto / Raccolta rifiuti / Igiene, Compattazione rifiuti, Gestione CRD (Stazioni conferimento rifiuti) e Discarica di Chivasso, Gestione amministrativa e tecnica), l'organizzazione si è dotata di strumenti di comunicazione finalizzata a garantire una ricca raccolta di informazioni.

Incontri programmati tra i lavoratori (o i loro rappresentanti) e il Datore di Lavoro (o i rappresentanti del Datore di Lavoro) hanno lo scopo di avere una puntuale identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi. L'obiettivo è quello di utilizzare sempre di più azioni preventive e non correttive.

### **Art. 52.1 Identificazione dei rischi per la sicurezza e la salute**

L'azienda ha individuato i pericoli connessi con la salute e la sicurezza dei lavoratori effettuando una analisi a partire dalle attività svolte nei luoghi di lavoro.

#### **Valutazione Rischi per la Sicurezza sul Lavoro**

Il procedimento di individuazione e quantificazione dei pericoli e relativa valutazione dei rischi viene fatto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, secondo gli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, ed è stato suddiviso nelle seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli;
- identificazione dei lavoratori e/o di terzi esposti a rischi potenziali;
- valutazione dei rischi qualitativi (si/no) e quantitativi (quanto);
- studio della possibilità di eliminare/ridurre i rischi esistenti;
- definizione delle priorità degli interventi;
- programmazione del monitoraggio permanente.

In particolare nell'effettuare la valutazione vengono seguiti gli orientamenti sotto elencati:

- osservazione dell'ambiente di lavoro;
- identificazione e analisi delle mansioni svolte;
- osservazione del lavoro in fase di esecuzione;
- esame di fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro.

La valutazione dei rischi è un processo permanente e richiede, per essere esaustiva, un procedimento articolato in tre fasi:

1. valutazione preliminare volta a considerare i rischi ben noti e/o più prevedibili e/o in grado di causare danni più che lievi;
2. programma di valutazioni successive di approfondimento per i rischi meno prevedibili e/o meno probabili e/o meno noti;
3. programma di valutazione permanente.

Le possibili fonti di rischio, che sono circa 20, sono divisibili in 5 categorie:

- fonti di pericolo attivo;

- fonti di pericolo passivo;
- fonti di pericolo per la salute;
- fonti di mancato benessere;
- fonti di organizzazione del lavoro.

Il rischio viene valutato secondo la matrice dei rischi e della stima delle probabilità e della magnitudo.


La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la Gravità del danno (G) atteso:  $R = P \times G$ .

La definizione della Scala delle Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo alla esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.

La Scala di Gravità del Danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

L'insieme dei dati rilevati viene condensato nella compilazione di una matrice per la valutazione del rischio e della sua criticità, il cui incrocio dei dati porta alla definizione di tre aree di intervento con conseguenti azioni. Si allega matrice utilizzata per la valutazione del rischio.

Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del danno (G), il rischio (R) viene calcolato con la formula  $R = P \times G$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.



In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a sinistra, con tutta la serie di disposizioni intermedie.

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione del Rischio Iniziale (RI), a cui segue l'individuazione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare, che sono indicate in un Fattore di Riduzione del Rischio (K) che tiene pertanto conto dell'efficacia e funzionalità delle misure preventive e di protezione adottate; tale Fattore di Riduzione K è collocato a denominatore del prodotto  $R = P \times G$ , riducendo il RI e collocando la valutazione del rischio in zone della matrice a minor valore numerico e quindi a valori minori di rischi.

Come da normativa, secondo l'art. 35 del D.Lgs. 81/08, viene, nell'ambito della riunione annuale, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel sistema Sicurezza Lavoro, presentata la Valutazione dei Rischi e quindi illustrati gli adempimenti svolti e le misure da adottare. I rischi individuati che vengono considerati potenzialmente pericolosi devono essere documentati dal RSPP.

Dalla valutazione dei rischi deriverà il carattere di urgenza o di priorità con cui intervenire sul singolo rischio. I rischi devono essere valutati nelle seguenti condizioni operative:

- attività lavorative ordinarie: condizioni abituali di esercizio;
- attività lavorative straordinarie: condizioni legate ad eventi anomali occasionali;
- situazioni di emergenza: condizioni legate ad eventi accidentali.

La valutazione deve tenere conto di tutte le strutture, i luoghi ed i metodi di lavoro, le macchine e gli impianti, le attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate. Inoltre la valutazione dei rischi deve tenere conto delle attività di subappaltatori, fornitori o visitatori esterni che accedono ai luoghi di lavoro.

Periodicamente il RSPP, nell'ottica del miglioramento continuo, riesamina i processi aziendali con lo scopo di aggiornare, se necessario, l'elenco dei rischi. Tale attività è indispensabile qualora intervengano modifiche e integrazioni dei processi aziendali o l'introduzione di nuovi prodotti e/o servizi.

### **Art. 53      Requisiti legali e di altra natura**

SETA S.p.A. si avvale dell'Organo di Vigilanza anche al fine di garantire l'applicazione e l'adeguamento del MOGC in merito alle variazioni ed implementazioni delle normative relative alle proprie attività.

Ciascuna nuova informazione in merito alle normative o di altro tipo, dovrà essere trasmessa a tutte le parti interessate assicurandosi che l'informazione venga correttamente recepita dai destinatari ed applicata nei tempi e nei modi prescritti.

L'interfaccia aziendale con l'Organo di Vigilanza per recepire aggiornamenti in materia di Sicurezza è il RSPP.

Al RSPP è demandato il compito di organizzare successivamente, nei tempi e nei modi dovuti, la corretta comunicazione interna e/o esterna.

### **Art. 54      Obiettivi**

Nel rispetto della Politica Aziendale, gli obiettivi per il miglioramento delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori e quelli finalizzati alla valutazione dell'efficienza dei processi di gestione della Sicurezza vengono definiti, nel contesto del Piano di Miglioramento, in occasione degli incontri per il Riesame.

Il Datore di Lavoro individua le funzioni aziendali cui affidare la responsabilità per il raggiungimento di ogni specifico obiettivo precedentemente definito sempre su base oggettiva e verifica l'esito delle azioni stabilite indicando incontri periodici a cui partecipano tutte le funzioni responsabili aziendali.

### **Art. 55      Programma di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, il Datore di Lavoro sviluppa strategie di controllo e di monitoraggio degli obiettivi stessi definendo non solo un calendario che fornisca delle precise scadenze alle azioni da intraprendere e ai risultati da raggiungere, ma prevedendo responsabilità e figure coinvolte in dette azioni.

Gli obiettivi, le azioni e le figure aziendali coinvolte vengono registrate sugli stessi documenti sui quali vengono definiti i traguardi e gli obiettivi di miglioramento.

Tali documenti costituiscono dunque i documenti di programmazione per la Gestione della Sicurezza.

## **Art. 56 Attuazione e funzionamento**

### **Art. 56.1 Struttura e responsabilità**

Affinché il Sistema di Gestione della Sicurezza risulti efficace, occorre che il Datore di Lavoro designi ruoli e responsabilità con estrema puntualità.

Per individuare le responsabilità per quanto riguarda la Sicurezza si fa riferimento alla Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione, come indicato all'interno del DVR.

Il Datore di Lavoro stabilisce di affidare l'incarico di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza alla funzione del Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza che oltre alle sue normali attività, descritte nel mansionario aziendale, supporterà e rappresenterà il Datore di Lavoro nella gestione del SGSL.

Il Datore di Lavoro coinvolge e responsabilizza, ancora di più di quanto già non lo faccia nei termini della normativa cogente, sia la figura del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), che del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Tali figure sono chiamate a rispondere in primo luogo al Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGSL), il quale, per le responsabilità che gli sono state affidate, è tenuto a garantire che le informazioni raccolte arrivino al Datore di Lavoro complete di indicazioni per possibili azioni di miglioramento e/o di prevenzione.

RSGSL assicura, inoltre, che tutti i dipendenti e collaboratori siano in possesso di tutte le informazioni che la normativa cogente prevede.

RSGSL ha inoltre il compito di assicurare il coinvolgimento del personale, ai fini di intraprendere adeguate azioni preventive, coordinando i vari responsabili dei settori aziendali, organizzando riunioni periodiche, interviste al personale, ecc.

### **Art. 56.2 Addestramento, consapevolezza e competenza**

Il Datore di Lavoro definisce le modalità affinché tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dei potenziali rischi legati alle proprie attività ed alle attività aziendali in genere.

La formazione programmata annuale relativa alla Sicurezza viene formalizzata in occasione del Riesame. RSGSL provvede ad organizzare tale formazione, anche tramite i rappresentanti dei lavoratori e, successivamente, a monitorarne e registrarne gli esiti con il supporto del RSPP e dell'Ufficio Personale.

La formazione verrà definita per specifica competenza di ciascuna figura coinvolta nel processo produttivo di SETA S.p.A., come già previsto dalla normativa cogente di riferimento in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; sarà peraltro arricchita, ove necessario, di tutte le tematiche riguardanti la corretta applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.



### **Art. 56.3 Consultazione e comunicazione**

Il Datore di Lavoro ritiene che la circolazione delle informazioni all'interno dell'Azienda sia un elemento fondamentale per garantire adeguati livelli di consapevolezza. Questa cultura aziendale viene trasmessa facilitando il flusso informativo sia nelle comunicazioni tra dipendenti e struttura dirigente che tra i dipendenti stessi.

Il personale viene periodicamente consultato tramite i Rappresentanti dei lavoratori, il RSPP, il Responsabile del Sistema di Gestione o anche direttamente dal Datore di Lavoro stesso con colloqui interpersonali.

#### **Caratteristiche della comunicazione interna**

Tutte le informazioni, conoscenze, notizie, problematiche relative alla sicurezza sul lavoro devono essere oggetto di comunicazione tra tutti i dipendenti e a tutti i livelli. L'azienda predispone idonee procedure / istruzioni per agevolare il flusso comunicativo tra le diverse funzioni aziendali sia in senso orizzontale sia in senso verticale.

Allo scopo di favorire la cooperazione tra i soggetti coinvolti l'azienda predispone metodologie di consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di raccolta delle segnalazioni, osservazioni e proposte dei lavoratori.

#### **Caratteristiche della comunicazione esterna**

L'azienda si attiva per informare le persone esterne (fornitori, visitatori e altri soggetti) sugli eventuali rischi collegati alla loro presenza in sede.

L'azienda gestisce con specifiche procedure (DUVRI) i rapporti con fornitori, cooperative, committenti di attività esterne all'azienda per ridurre al minimo i rischi collegati alle interferenze tra le attività.

Considerata la peculiarità della comunicazione con soggetti esterni, l'azienda utilizzerà strumenti facilmente comprensibili e di immediata individuazione come: immagini fotografiche, segnaletica verticale ed orizzontale, cartellonistica, disegni, note scritte ed affisse in punti strategici.

### **Art. 57 Controllo operativo**

L'organizzazione identifica le attività associate a rischi e conseguentemente stabilisce, in accordo alla normativa cogente di riferimento, le misure di controllo da adottare.

Vengono puntualmente elaborati specifici documenti di Valutazione del Rischio, nonché specifici DUVRI per ogni appalto che viene aperto ed in cui deve andare ad intervenire il personale e/o suoi subappaltatori.

#### **Osservazione dei comportamenti pericolosi**

Ogni anomalia riscontrata nel luogo di lavoro, deve essere documentata su idoneo strumento a cura del dirigente o del lavoratore nel rispetto della procedura del Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro.

Le azioni correttive/preventive proposte in questi casi da chi ha effettuato l'osservazione, dal RSGSL o RSPP, sono verificate ed eventualmente, se approvate dal Datore di Lavoro, attuate a cura delle funzioni aziendali coinvolte nell'azione.

L'attuazione delle azioni correttive è verificata durante il riesame del MOGC.

Le azioni correttive e preventive proposte durante la gestione di infortuni, di incidenti, di rilevazione di comportamenti e situazioni pericolose devono essere monitorate e verificate al fine di valutare la loro efficacia in modo da evitare il ripetersi di situazioni difformi, a rischio o non conformi.

### **Infortunio**

Ogni infortunio deve essere gestito nel rispetto della procedura di Gestione degli infortuni. La denuncia di infortunio può essere compilato dal preposto con il coinvolgimento del RLS e dei presenti al momento dell'infortunio e/o da un superiore dell'infortunato.

Successivamente la denuncia di infortunio viene analizzata dai compilatori con il RSGSL e il RSPP che la raccolgono e provvedono a definirne la gestione (azioni correttive adottate e/o da adottare, responsabile dell'attuazione, tempi di attuazione). Gli infortuni vengono esaminati al momento dell'accadimento per la gestione, ed al momento del Riesame per l'ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.

### **Incidente**

In caso di incidente i lavoratori coinvolti, i presenti, i testimoni riferiscono al dirigente le cause oggettive, i comportamenti pericolosi, le possibili azioni correttive.

Successivamente il report di incidente viene analizzato dai compilatori con il RSGSL ed il RSPP che lo raccolgono e provvedono a definirne la gestione (azioni correttive adottate e/o da adottare, responsabile dell'attuazione, tempi di attuazione). Gli incidenti vengono esaminati al momento dell'accadimento per la gestione, ed al momento del Riesame per l'ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.

## **Art. 58 Preparazione e risposta alle emergenze**

Il Datore di Lavoro con il supporto delle figure preposte, sviluppa adeguati Piani di emergenza per individuare e rispondere tempestivamente a particolari potenziali situazioni d'emergenza e prevenire ed attenuare ogni possibile danno ed incidente che da questi ne potrebbero conseguire.

Tali piani vengono elaborati dal RSPP e riesaminati dal Datore di Lavoro, oltre che durante i periodici Riesami (almeno una volta l'anno) anche dietro segnalazioni specifiche, soprattutto dopo il verificarsi di incidenti e/o situazioni di emergenze reali.

L'Organizzazione provvede inoltre all'addestramento teorico e pratico del personale in riferimento al piano di emergenza, traendo spunto anche da queste attività per eventuali azioni di miglioramento.

Il Piano di emergenza è così strutturato:

- identificazione delle potenziali situazioni di emergenza;
- individuazione del/i responsabile/i e dei relativi compiti;

- individuazione delle azioni da compiere;
- unità preposta da avvertire (VVFF, Soccorsi, ecc...) ed interfaccia aziendale;
- procedure di evacuazione;
- comunicazioni interne (altre strutture aziendali esterne al luogo dell'emergenza);
- comunicazioni esterne (strutture adiacenti o limitrofe);
- localizzazione ed utilizzo dei DPI;
- sistemi di allarme;
- vie di fuga.

Tutte le attrezzature previste per eventuali situazioni di emergenza dovranno essere mantenute efficienti e verificate periodicamente per il loro uso specifico.

Il RSPP ha la responsabilità di detta manutenzione e della relativa registrazione.

## **Art. 59 Azioni correttive e di controllo**

### **Art. 59.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni**

Il Sistema di Gestione della Sicurezza di SETA S.p.A. viene monitorato costantemente dalle varie figure coinvolte nel processo produttivo ciascuna per le proprie specifiche competenze.

Ogni figura è stata messa in grado di valutare la corretta applicazione delle disposizioni fornite al fine di tutelare la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RSSP si coordina periodicamente con i vari responsabili dei settori e attività ed ha con loro confronti interpersonali e via mail.

### **Art. 59.2 Infortuni, incidenti, osservazioni, azioni correttive e preventive**

Nel caso della Gestione della Sicurezza, gli scostamenti dalle procedure previste, possono portare, non solo a Osservazioni del Sistema, ma anche ad incidenti e/o veri e propri infortuni. L'organizzazione stabilisce che in caso di infortunio e/o incidente, RSPP ha la responsabilità di raccogliere i dati, registrare gli avvenimenti e prendere le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenze causate dall'evento.

Anche l'infortunio e/o l'incidente è motivo, nel Sistema di Gestione della Sicurezza, dell'apertura di una Osservazione e di una conseguente azione correttiva (AC) da intraprendere.

Il RSGSL ha il compito di stabilire le azioni e le responsabilità necessarie per risolvere le situazioni non conformi verificatesi. E' compito del RSGSL quello di monitorare l'attuazione dell'azione prevista, registrarne la chiusura e i risultati raggiunti.

Il RSGSL, in seguito all'analisi di situazioni e/o di dati rilevati nell'ambito dell'organizzazione, può ritenere opportuno intraprendere una o più Azioni Preventive (AP) al fine di evitare eventuali circostanze che potrebbero potenzialmente dare luogo a situazioni non conformi.

Se alcune procedure operative dovessero mutare a causa di AC o AP intraprese, si dovrà provvedere a revisionare conseguentemente la documentazione in cui queste vengono descritte.

### **Art. 59.3     Registrosioni e loro gestione**

Le Registrosioni del Sistema di Gestione della Sicurezza vengono curate come tutta la documentazione di SETA S.p.A. con modalità specifiche.

Le principali registrosioni del Sistema di Gestione Sicurezza sono:

- registrosioni della formazione e dell'addestramento;
- verifiche ispettive (interne e da parte dell'ODV);
- rapporti di incidenti ed infortuni;
- registrosioni di verifiche/sopralluoghi;
- rapporti di verifiche mediche;
- rapporti di sorveglianza del sistema di gestione per la salute e sicurezza;
- riesami del Datore di Lavoro.

### **Art. 59.4     Audit**

Al fine di verificare la gestione degli aspetti aziendali relativi all'organizzazione e alla SSL, le modalità di realizzazione di tale gestione ed il rispetto dell'obiettivo di miglioramento continuo in questo ambito, l'azienda prevede due livelli di monitoraggio:

- Monitoraggio di 1° livello;
- Monitoraggio di 2° livello o Audit.

#### **Monitoraggio di 1° livello**

Questo tipo di monitoraggio prevede le verifiche del raggiungimento degli obiettivi relativi all'adozione delle misure di prevenzione e protezione e i progressi nell'attuazione di tali attività. Sono svolti in autocontrollo da parte dell'operatore adeguatamente formato o da parte del preposto o del dirigente.

Il RSGSL ha il compito di pianificare e coordinare l'attività di verifica del Sistema di Gestione della Sicurezza coinvolgendo le funzioni che hanno influenza sul Sistema da verificare.

La pianificazione dei monitoraggi di 1° livello è definita dal RSPP e dal RSGSL che devono verificare i contenuti e valutare le azioni da intraprendere e le funzioni da coinvolgere, incluso il Datore di lavoro o l'Organismo di Vigilanza.

#### **Monitoraggio di 2° livello o Audit**

Questo tipo di verifica consiste in un audit interno, strutturato dall'azienda, e viene eseguito da personale formato / esperto e indipendente dall'area/settore che viene preso in esame; gli esiti devono essere rendicontati all'Organismo di Vigilanza.

I monitoraggi di 2° livello devono essere effettuati almeno una volta all'anno.

Per quanto riguarda la conduzione degli audit di 2° livello saranno quindi presi in esame i documenti contenenti le seguenti indicazioni:

- gli obiettivi delle diverse figure aziendali, lo stato di attuazione ed efficacia degli stessi;
- il risultato dei monitoraggi di 1° livello;
- le azioni preventive e correttive proposte complete del loro stato di attuazione;
- lo stato di attuazione della gestione della documentazione del sistema;
- lo stato di attuazione delle procedure previste dal sistema.

Le azioni correttive e preventive che scaturiscono dagli audit, riportate nel Verbale di verifica saranno inserite tra i documenti che saranno riverificati in sede di Riesame.

I compiti dell'auditor sono di:

- stabilire i requisiti del monitoraggio in funzione degli obiettivi;
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio;
- seguire le procedure;
- raccogliere ed analizzare elementi rilevanti e sufficienti che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia del SGSL sottoposto a monitoraggio;
- prestare attenzione agli elementi che possono influenzare gli esiti del monitoraggio;
- documentare i risultati del monitoraggio;
- verificare l'efficacia delle misure correttive adottate conseguentemente al monitoraggio;
- analizzare i dati relativi a situazioni e comportamenti pericolosi, a rischio o non conformi;
- segnalare le azioni necessarie per prevenire situazioni e comportamenti pericolosi, a rischio o non conformi;
- confermare l'efficacia delle azioni correttive e preventive eseguite.

Le verifiche relative al SGSL sono estese a quanto stabilito in apposite schede di verifica e prevedono la raccolta dei casi di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose dei quali si terrà conto nel Riesame.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate vengono verbalizzate dall'Organismo di Vigilanza.

I risultati degli audit vengono discussi con il Datore di Lavoro durante le riunioni di Riesame e miglioramento del sistema e utilizzati per stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e permette di raggiungere gli obiettivi consentendo al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza.

La predisposizione di una azione correttiva comporta sempre l'obbligo di una successiva immediata verifica che risulti in grado di accertare il superamento della non conformità. Tale condizione deve essere indicata nella verifica di efficacia della stessa azione.

La pianificazione dell'audit viene effettuata durante le riunioni di Riesame e miglioramento. Nel corso di ogni audit vengono riesaminati i risultati di quelli svolti in precedenza; le registrazioni degli audit sono riportate su specifici verbali a cura dell'auditor e vengono analizzate dall'Organismo di Vigilanza e nel corso del Riesame.

## **Art. 60      Riesame**

L'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il MOGC implementato in azienda mentre il Sistema di Gestione per la Sicurezza assieme agli altri Sistemi di Gestione (Qualità e Ambiente) vengono riesaminati dalla Direzione assieme al Responsabile dei Sistemi di Gestione e i vari responsabili. I riesami hanno la finalità di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del MOGC e dei Sistemi di Gestione, in particolare vengono costantemente verificati il soddisfacimento dei requisiti normativi e degli obiettivi aziendali definiti nella Politica aziendale, al fine di verificare la corretta gestione del MOGC e del SGSL.

### **Art. 60.1      Modalità operativa**

L'Organo di Vigilanza monitora costantemente dati, informazioni, relazioni, reporting e quant'altro possa essere necessario per l'efficace attuazione dei riesami del MOGC.

Al termine dei processi di monitoraggio, l'Organismo di Vigilanza provvede alla valutazione dei risultati ed al riesame del MOGC al fine di valutare se lo stesso sia conforme a quanto pianificato, correttamente applicato, mantenuto attivo e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla politica aziendale.

Alla conclusione del riesame, il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza tengono conto principalmente:

- dei risultati forniti dal monitoraggio del sistema;
- dell'esecuzione delle azioni correttive e preventive attuate a seguito delle non conformità riscontrate durante tutte le attività di implementazione del sistema;
- delle statistiche sugli infortuni e situazioni a rischio per il MOGC;
- dei rapporti sull'efficacia del sistema di gestione, delle prestazioni complessive e della valutazione e controllo del rischio;
- dell'andamento dei rapporti con i fornitori;
- della valutazione delle conoscenze e delle esigenze di formazione.

Il Responsabile dei Sistemi di Gestione, nel periodo antecedente il Riesame, provvede a raccogliere tutti i dati necessari per le valutazioni dei vari aspetti dei Sistemi di Gestione (Qualità – Ambiente – Sicurezza) - verbali degli audit, rapporti, osservazioni e rilevazioni, AC e AP, valutazione dei fornitori, esiti della formazione, ecc.- e li fornisce all'Organismo di Vigilanza affinché possa analizzare e trarne le considerazioni opportune.

Questa verifica viene formalizzata in opportuna modulistica, su cui vengono sintetizzate le evidenze esaminate, le valutazioni effettuate e le decisioni prese.

Il Verbale di Riesame e gli eventuali allegati devono essere catalogati, archiviati e conservati in apposito dossier facilmente rintracciabile.

Inoltre, viene effettuato un riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di

reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07 e dal D.Lgs. 81/08, con raccolta di dati.

I risultati del Riesame dovranno permettere la pianificazione di nuovi obiettivi e la verifica della validità della Politica aziendale.

L'esito del riesame viene redatto sotto forma di un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

## **SEZIONE VI**

### **Parte quinta - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

#### **Art. 61          Descrizione della tipologia dei reati**

##### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

L'interesse tutelato dall'articolo 648 c.p. è l'incriminazione di traffici lucrosi e che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti.

Si precisa che:

- il presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato. A tal proposito, infatti, ai fini della responsabilità per ricettazione, basta che il fatto della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale;
- l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa prevista e così punita è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene);
- è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue il pieno possesso della cosa.

Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque e di danno, in quanto richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto. Inoltre, è un reato di evento ed a forma libera, poiché la condotta tipica non è prestabilita dal legislatore.

L'elemento psicologico del reato è quello del dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.



Ai soli fini dell'art. 2 del D.Lgs. 231/07 (*Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto*), inoltre, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Si precisa che:

- il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo;
- la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopraelencati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che:

- accanto a condotte "tipiche" di riciclaggio (sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa), il legislatore affianca condotte "atipiche", cioè non predeterminate dalla legge (altre operazioni in relazione ai medesimi beni di provenienza delittuosa). Tutte queste condotte, sia quelle tipiche che quelle atipiche, sono, peraltro, qualificate e ricondotte ad unità attraverso la previsione di una finalità comune: quella di essere volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni che ne costituiscono l'oggetto;
- ciò che comunque caratterizza e qualifica tale reato è che si tratta di attività, sia quelle "tipiche" della sostituzione e del trasferimento, sia quella "atipica" del compimento di "altre operazioni", dirette ad ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa. L'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene è, infatti, proprio l'elemento caratterizzante le condotte del reato di riciclaggio.

### **Reimpiego (art. 648- ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli precedenti 648 e 648- bis, impiega in attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si precisa che:

- se con il riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a “ripulire” i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all’attività criminosa [delittuosa] da cui sono derivati, onde impedire l’accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell’articolo 648-ter c.p. si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza “ripuliti”;
- il termine “impiego” rimanda ad una nozione volutamente non tecnica, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di “utilizzo” e/o di “investimento” dei capitali illeciti, con l’unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie;
- la norma vuole chiaramente sanzionare solo l’introduzione nel mercato dei profitti illeciti, sia per impedirne il consolidamento in capo agli autori dei reati, sia per evitare le turbative sul piano della libera concorrenza che deriverebbero dall’ingresso di fonti di finanziamento illegali.

### **Art. 62 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello, le seguenti:

- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti terzi;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle prestazioni di servizi offerte da SETA S.p.A. ed alienazione di cespiti;
- rapporti con fornitori, clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.

### **Art. 63 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati previsti dalla normativa Antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in SETA S.p.A..

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati elencati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari di settore, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori, clienti e partner nazionali e stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti fisici o giuridici dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o operanti fuori dall'ambito della liceità (riciclaggio, traffico di droga, usura ecc.);
- utilizzare strumenti che siano tracciabili nelle operazioni finanziarie: di conseguenza dovranno essere rifiutati denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc..) di importo superiore a 1.000,00 euro se non tramite intermediari a ciò abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- monitorare costantemente i flussi finanziari aziendali;
- prevedere la conservazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni finanziarie.

#### **Art. 64      Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- devono essere conferite apposite deleghe a favore dei soggetti che effettuano operazioni finanziarie per conto di SETA S.p.A.;

- devono essere effettuate, anteriormente all'instaurazione di rapporti di natura commerciale e finanziaria, le verifiche volte ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati indicati nella presente sezione. Dalla suddetta verifica deve risultare:
  - il valore dell'operazione;
  - i dati identificativi della controparte con riguardo all'indicazione di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie;
  - la provenienza dei beni e materiali ricevuti: è necessario verificare la sede della legale della controparte (Paesi no white-list, Paesi a rischio terrorismo ecc.);
  - la natura e lo scopo dell'operazione;
  - la sede degli Istituti di credito della controparte.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento ai sistemi informativi aziendali l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - verificare periodicamente le deleghe di poteri attribuite al fine di valutare che le stesse rispettino i poteri di rappresentanza;
  - verificare, a campione, l'adeguata preparazione del personale sui processi da adottare nello svolgimento delle operazioni commerciali e finanziaria;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

## SEZIONE VII

### Parte sesta: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

#### Art. 65 Descrizione delle tipologie dei reati

##### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. La gravità aumenta qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

##### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure nell'impedimento o interruzione di tali comunicazioni.

Inoltre si configura tale ipotesi di reato quando viene rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

##### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'installazione di apparecchiature fuori dai casi consentiti dalla legge atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

##### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, il reato è di maggior gravità.

##### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione e nel danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui, ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-bis, o tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione e nel danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-bis, o tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno procurandosi, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando, abusivamente, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero nell'interrompere, totalmente o parzialmente, il suo funzionamento.

Inoltre tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta viene procurato, prodotto, riprodotto, importato, diffuso, comunicato, consegnato o, comunque, venga messo a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

### **Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. La falsificazione è particolarmente grave se, riferita ai seguenti atti pubblici e scritture private:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinques c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di arrecare ad altri danno attraverso la prestazione di servizi di firma elettronica.

### **Art. 66 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

È stata ritenuta “sensibile” di delitti informatici e di trattamento illecito di dati, con riferimento all’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, l’attività di utilizzo di informazioni e risorse informatiche o telematiche. La possibilità di reato è nella gestione delle informazioni riguardanti l’accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici ed infine all’invio telematico di documenti, atti e scritture.

### **Art. 67 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a



quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo devono rispettare tutte le leggi in vigore e in particolare:

- non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'accesso a dati e sistemi e l'uso di risorse informatiche (si deve avere particolare attenzione alla non divulgazione di username e password, necessarie per l'accesso ai sistemi telematici dell'Azienda);
- attivare le misure necessarie per la protezione del sistema, come il blocco dell'accesso o l'uscita dal sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento temporaneo dalla postazione lavorativa;
- utilizzare sempre codici identificativi e password assegnati al singolo per l'accesso ai sistemi informativi e provvedere alla loro modifica periodica, secondo precise scadenze che devono essere indicate dal Responsabile Sistemi Informativi;
- evitare ogni genere di comportamento che possa compromettere l'integrità o la riservatezza dei dati aziendali;
- assicurare la veridicità dei documenti informatici.

Pertanto è vietato:

- installare alcun programma, senza l'autorizzazione del Responsabile Sistemi Informativi;
- superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- eludere il sistema di accesso protetto, accedendo alla rete aziendale attraverso una connessione alternativa;
- accedere, senza autorizzazione, a sistemi informativi di terzi;
- alterare il funzionamento dei sistemi informativi al fine di ottenere dati, programmi o informazioni.

## **Art. 68      Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'accesso ai sistemi informativi solo previa identificazione dell'utente, attraverso username e password personali, che vengono assegnati direttamente dall'Azienda e non sono modificabili senza autorizzazione;
- obbligo del cambiamento della password a seguito del primo accesso, e la periodica modifica in un arco di tempo tanto minore quanto maggiore è la criticità dei dati a cui si accede con la suddetta password;
- la verifica e la registrazione periodica di tutte le attività svolte sulla rete aziendale e di tutti gli accessi (anche da controllo remoto);
- un elenco dettagliato di siti inaccessibili ai propri utenti;

- implementazione di un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali, che garantiscano l'identità degli utenti e la protezione dei dati;
- aggiornamenti software effettuabili solo su scala "aziendale" e non dal singolo utente;
- la comunicazione di tutte le assunzioni, cessazioni, passaggi di stato e mansioni che possono influenzare la gestione delle utenze informatiche;
- l'autorizzazione per l'abilitazione di nuove utenze;
- la disattivazione delle utenze di rapporti lavorativi cessati ed in ogni caso delle utenze non in uso, decorsi 60 giorni dalla data dell'ultimo utilizzo;
- adeguata formazione del personale su comportamenti da tenere per la sicurezza dei sistemi informativi aziendali e delle conseguenze, anche penali, che possono derivare dal compiere un illecito.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento ai sistemi informativi aziendali l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - verificare la registrazione periodica di tutte le attività svolte sulla rete aziendale;
  - verificare l'operato del Responsabile Sistemi Informativi e la chiarezza dei suoi poteri autorizzativi all'interno di SETA S.p.A.;
  - verificare, a campione, l'adeguata preparazione del personale sui comportamenti da tenere per la sicurezza dei sistemi informativi aziendali;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

## SEZIONE VIII

### Parte settima - Delitti di criminalità organizzata

#### Art. 69 Descrizione delle tipologie dei reati

##### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'ipotesi di reato si considera compiuto anche per il solo fatto di partecipare all'associazione ed i capi subiscono la stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è diretta a commettere taluno dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

##### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto partecipa ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, in tal caso il reato è considerato più grave.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

##### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita per il reato di associazione di tipo mafioso si applica anche a chi si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo per ottenere la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

## **Art. 70 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

È stata ritenuta “sensibile” di delitti di criminalità organizzata, con riferimento all’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, la gestione dei rapporti con interlocutori terzi, sia pubblici che privati, nello svolgimento delle attività lavorative nell’interesse di SETA S.p.A..

## **Art. 71 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

Tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo devono rispettare tutte le leggi in vigore e in particolare:

- garantire che l’iniziativa economica non sia in contrasto con l’ordine pubblico e con l’utilità sociale;
- non associarsi per scopi e fini che siano vietati dalla legge penale;
- mantenere un comportamento collaborativo, corretto e trasparente, assicurando il regolare funzionamento della di SETA S.p.A. e degli Organi Sociali.

È pertanto vietato ostacolare ogni genere di indagine, indipendentemente che sia effettuata dagli Organi Societari o da altri organi ispettivi esterni, volta a rilevare e contrastare comportamenti illeciti in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato.

I rapporti con parti terze (come collaboratori, consulenti, fornitori), devono essere regolati da contratti che rispettino i seguenti modelli:

- la forma deve essere scritta, in tutte le loro condizioni e termini;
- presenza di clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001, anche qualora il soggetto sia straniero o operi all’estero;
- presenza di apposita dichiarazione con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di mantenere i comportamenti necessari al rispetto della norma;
- presenza di un’apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi terzi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, (es. clausole risolutive espresse, penali).

## **Art. 72 Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- linee guida precise e trasparenti per l'individuazione di associazioni a cui destinare erogazioni o sponsorizzazioni;
- il divieto di promuovere obiettivi delittuosi anche se individuati come necessari per il conseguimento di un vantaggio per SETA S.p.A.;
- il divieto di costituire o partecipare ad associazioni di almeno tre soggetti con lo scopo di tenere condotte vietate dalla legge penale;
- il divieto di costituire o partecipare ad associazioni di almeno tre soggetti che perseguono fini contrari all'utilità sociale recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui;
- il divieto di usare mezzi o risorse di SETA S.p.A. al fine di supportare associazioni con finalità illecite.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio dei delitti di criminalità organizzata. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al rischio di criminalità organizzata l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - verificare che non si usino mezzi o risorse di SETA S.p.A. al fine di supportare associazioni con finalità illecite;
  - verificare che SETA S.p.A. non promuova obiettivi delittuosi anche in stato di necessità;
  - verificare che SETA S.p.A. non abbia costituito o partecipi ad associazioni di almeno tre soggetti con lo scopo di tenere condotte vietate dalla legge penale;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

## SEZIONE IX

### Parte ottava - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

#### Art. 73 Descrizione delle tipologie dei reati

##### **Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

##### **Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato consiste nella duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o nella distribuzione, vendita, detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, o nella concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Inoltre tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta viene utilizzato un qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

##### **Non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'omissione della comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti da parte dei produttori o importatori dei medesimi supporti non soggetti al contrassegno.

##### **Gestione fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato consiste nella produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione, a fini fraudolenti, per uso pubblico e privato, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## **Art. 74 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

È stata ritenuta “sensibile” di delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con riferimento all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, la gestione delle attività di presentazione di SETA S.p.A. al pubblico e l'utilizzo di tutte le risorse di natura informatica, o di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritti d'autore (il reato può essere generalmente commesso nell'utilizzo della rete telematica aziendale e in particolare nell'uso di software e banche dati o aggiornamenti del sito internet).

## **Art. 75 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo devono rispettare tutte le leggi in vigore e in particolare:

- di fare uso esclusivamente professionale o attinente all'attività lavorativa dei sistemi informativi aziendali; gli altri tipi di accesso devono essere occasionali;
- gli accessi alla rete aziendale devono essere effettuati solamente attraverso gli specifici codici identificativi assegnati.

E' pertanto vietato:

- riprodurre, duplicare, diffondere, modificare, concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore;
- utilizzare piattaforme di tipo *peer to peer* e mettere in atto pratiche di *file sharing*;
- installare programmi, applicazioni o altri generi di software senza aver interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;
- tenere comportamenti in grado di ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.

## **Art. 76 Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- monitoraggio costante delle licenze di software e banche dati;
- divieto di utilizzo di software privi di licenza (se prevista);
- divieto di utilizzo di software con licenza scaduta;
- autorizzazione preventiva dei download di documenti protetti dal diritto di autore da parte del diretto responsabile;
- divieto di download di files non attinenti all'attività lavorativa del dipendente;



- verifiche preliminari alla pubblicazione di dati e documenti sul sito internet aziendale, che garantiscono il rispetto del diritto d'autore;
- controllo, da parte della Funzione Comunicazione, di tutte le informazioni usate per la promozione dell'attività aziendale, prima che queste vengano diffuse in convegni, conferenze e congressi;
- verifica periodica che tutti i dati, informazioni e documenti usati non violino la normativa in materia di tutela del diritto d'autore.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al rischio di violazione del diritto d'autore l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei delitti di in materia di violazione del diritto d'autore;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - verifica che le licenze di software e banche dati di SETA S.p.A. siano valide;
  - verifica che le informazioni usate per la promozione dell'attività aziendale siano state esaminate prima di esser pubblicate;
  - verifica che non si effettuino download di files non attinenti alle attività lavorative;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

## SEZIONE X

### Parte nona - Reati ambientali

#### Art. 77 Definizioni e Descrizione delle tipologie dei reati

**Commerciante di Rifiuti:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

**CER:** codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

**CSC:** concentrazioni soglia di contaminazione.

**CSR:** concentrazioni soglia di rischio.

**Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

**Detentore di Rifiuti:** il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

**Discarica:** area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art.182 D.Lgs. 152/2006).

**Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

**Habitat:** condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale.

**Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

**Miscelazione di Rifiuti:** unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

**Produttore di Rifiuti:** il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

**Reati Ambientali:** i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

### **Fattispecie di reato su scarichi - Sanzioni Penali (art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto apre o comunque effettua:

#### **a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

L'art. 137, commi 2 e 3, sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

#### **b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari**

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006 prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006.

#### **c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee**

All'art. 137, comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006.

Inoltre tale ipotesi di reato viene commesso quando non si ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2 (tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci). E' punito chiunque non osservi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee secondo quanto previsto dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte per tutelare le acque destinate alla vita dei molluschi e per l'accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi (articoli 87 e 88 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Infine tale ipotesi di reato viene commesso quando viene effettuata l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di

acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

**d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate**

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006 è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (come previsto dagli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Le attività illecite previste dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006 sono riconducibili ai reati che mettono in pericolo il bene giuridico protetto (come l'ambiente). La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti o l'impedimento dei controlli previsti in via amministrativa costituiscono di per sé fattispecie di reati punibili.

Sono di rilevanza ai fini del Decreto:

**a) gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006**

Il comma 1 dell'art. 256, D.Lgs. 152/2006 punisce una serie di condotte legate alla gestione non autorizzata dei rifiuti, cioè le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere (pericolosi e non pericolosi) poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 D.Lgs. 152/2006.

Inoltre tale ipotesi di reato viene commesso dai titolari di imprese e dai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (articolo 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Inoltre ai sensi dell'art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006, per il trasporto non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si deve tener presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo corretto e lecito. Questo è importante perché si

potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso” nel caso di inosservanza degli obblighi preventivi.

**b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell’art. 256, terzo comma, D.Lgs. 152/2006**

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

Si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano “*gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno*”.

Per determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono sussistere le condizioni riportate di seguito:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche l’allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell’area e quindi l’alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- (c) il deposito di una quantità rilevante di rifiuti.

Per imputare la gestione abusiva si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

**c) miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell’art. 256, quinto comma, D.Lgs. 152/2006**

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei Rifiuti con caratteristiche differenti di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi (Allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006). La miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - senza la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 D.Lgs. 152/2006. Tale condotta assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Infine si configura tale ipotesi di reato ogni qualvolta un soggetto effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e viola gli obblighi per i veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (articolo 231, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) per i consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (articolo 233, commi 12 e 13, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), per i consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (articolo 234, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), per i consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (articolo 235, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) e per i consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (articolo 236, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

### **Bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

L'art. 257 D.Lgs. 152/2006, concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due fattispecie di reato:

- omessa bonifica del sito inquinato;
- mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti come indicato dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006.

#### **a) omessa bonifica**

Ai sensi dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006 è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica nell'ambito del procedimento amministrativo. I presupposti per configurare la suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove:

- a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento;
- b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e quindi ai livelli di accettabilità (definiti dal D.M. n. 471/1999).

La Suprema Corte ha precisato che *«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257»* (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, D.Lgs. 152/2006.

#### **b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 D.Lgs. 152/2006**

Quando si verifica un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, *«la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257»* (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702).



**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188-ter, D.Lgs. 152/2006 - al sistema SISTRI (ad oggi non attivo), ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento 259 (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza per qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (elencati nell'Allegato II del Regolamento 259/1993).

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.



### **Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D.Lgs. 152/2006 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis del Codice Penale)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla normativa italiana in vigore viene data da:

- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 14/03/2011 e relativi elenchi;
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 19/06/2009 contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE";
- D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 7, del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

## **Art. 78 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono state valutate seguendo la metodologia dell'Analisi Ambientale Iniziale semplificata (vedere il documento Identificazione e Analisi aree sensibili) e risultano essere le seguenti:

1. Gestione della discarica di Chivasso appaltata alla ditta SMC S.p.A.;
2. Gestione CRD (Stazioni conferimento rifiuti);
3. Trasporto / Raccolta rifiuti / Igiene;
4. Compattazione rifiuti;
5. Manutenzione mezzi (Officina e piazzale);
6. Distribuzione carburante;
7. Attività di selezione dei fornitori in merito all'affidamento in appalto delle attività di Gestione rifiuti di vario tipo (trasporto, smaltimento, ecc.);
8. Gestione e supporto nei procedimenti autorizzativi.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal Direttore di SETA S.p.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## **Art. 79 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ambientali.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere il rispetto della normativa ambientale in vigore (D.Lgs. 152/2006) con particolare riferimento alla raccolta, temporaneo stoccaggio dei rifiuti ed al successivo smaltimento degli stessi, la verifica delle autorizzazioni in capo ai soggetti gestori delle discariche in cui vengono conferiti i rifiuti.

È pertanto vietato:

- abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuti in luoghi che non siano discariche autorizzate;
- depositare anche temporaneamente qualsiasi tipologia di rifiuti in luoghi accessibili a terzi;
- trasportare con mezzi non idonei e non autorizzati qualsiasi rifiuto;
- la mancata comunicazione, a chi di competenza, di qualsiasi situazione a rischio, emergenza, incidente che possa essere fonte di reati ambientali.

All'interno dell'organizzazione deve essere indicata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e

normativa (nazionale, regionale, e comunale) applicabile in materia di ambiente. In presenza di modifiche che hanno impatto sull'attività dell'organizzazione, la stessa dovrà provvedere ad eventuali aggiornamenti di documenti interni.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. Organigramma aziendale;
2. Manuale, procedure e moduli del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente in relazione agli aspetti ambientali o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sui medesimi;
3. Linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti e delle Emergenze di vario tipo;
4. Regole, procedure ed istruzioni operative adottate da SETA S.p.A. in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori;
5. Codice Etico.

#### **Art. 80        Descrizione delle modalità operative**

Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità allo standard UNI EN ISO 9001 e 14001 SETA S.p.A. e certificato dall'Organismo preposto per tutta l'azienda per quanto riguarda la Qualità e per la Discarica di Chivasso per l'Ambiente. L'adozione di questi standard non esime SETA S.p.A. e ciascuna risorsa dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Si indicano di seguito alcune delle procedure specifiche che, in relazione alle aree a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la gestione delle attività produttive nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
- la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- indagini periodiche per valutare gli aspetti ambientali con maggior significatività e l'incidenza delle azioni di miglioramento adottate;
- la diffusione tra dipendenti, collaboratori e fornitori di una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili;
- l'adeguatezza e mantenimento nel corretto stato di validità delle autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale;
- la verifica delle autorizzazioni necessarie in capo alle società di raccolta, recupero e smaltimento;

- l'identificazione delle principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse soprattutto per CRD e impianto di compattazione;
- la definizione delle modalità di controllo e gestione dei rapporti con i fornitori che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento: autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
- l'affidamento delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti a organizzazioni autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori;
- inserimento, se del caso, nel capitolato particolare degli appalti, di eventuali indicazioni integrative volte al rispetto dell'ambiente;
- la verifica, in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, delle imprese autorizzate per quanto riguarda: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati;
- l'identificazione delle responsabilità per ogni fase della gestione dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento;
- l'implementazione del registro degli eventi avversi / non conformità e delle azioni correttive (non più solo per la Discarica di Chivasso) per tutti eventuali incidenti che hanno portato significativi impatti ambientali;
- l'adozione di azioni di miglioramento sulla base della significatività degli aspetti ambientali;
- la previsione di possibili soluzioni / misure volte a limitare l'impatto che potrebbe avere l'attività di trasporto rifiuti nelle zone protette (Siti di importanza comunitaria - SIC interessati);
- la tenuta sotto controllo dei registri di carico e scarico, unitamente ai formulari, garantendo che gli stessi siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (es. in relazione alle informazioni sulle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti). A tal fine prevedere apposite procedure e/o istruzioni operative per la compilazione, la tenuta e l'archiviazione dei registri di carico scarico e dei formulari; controlli sulla restituzione della quarta copia del formulario di identificazione controfirmato e datato; la segnalazione da effettuare alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, nel caso di anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- compilazione accurata e regolare del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- la verifica periodica, almeno annuale, del sistema gestionale per l'ambiente, al fine del suo miglioramento.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio di reati ambientali. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

La funzione preposta all'ambiente, Responsabile Tecnico, deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a contestazioni di violazioni della normativa sull'ambiente da parte dell'autorità competente. La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- verificare l'adeguatezza delle procedure e dei comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- con riferimento al rischio di reati ambientali l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati ambientali. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di SETA S.p.A. eventuali azioni di miglioramento o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - verificare la validità delle autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale;
  - verificare che gli enti / fornitori a cui sono stati conferiti il trasporto, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti siano autorizzate a svolgere tale attività;
  - controllare l'effettiva realizzazione delle analisi ambientali sui possibili rischi derivanti da interventi futuri;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

SETA S.p.A. garantisce flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza ed i responsabili competenti, ovvero ogni referente aziendale ritenuto necessario, che potranno essere consultati dall'Organismo di Vigilanza. L'informazione all'Organismo di Vigilanza dovrà essere data nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti

nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure politiche e normative aziendali attinenti alle aree sensibili / a rischio identificate.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

#### **Art. 81 Elementi di coordinamento tra MOGC e Sistemi di Gestione presenti in azienda**

L'organizzazione ha attualmente un Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 certificato ed un Sistema di Gestione Ambientale ISO14001 per la Discarica di Chivasso che può essere utilizzato per tutti i processi.

| <b>Elementi di coordinamento tra MOGC e Sistemi di Gestione</b>                                    | <b>Sistema</b>     | <b>Codice Doc.</b> | <b>Titolo documento</b>  |
|--|--------------------|--------------------|--|
| <b>Individuare le attività dove possono essere commessi reati</b>                                  | MOGC               | Allegato Sez. X    | Analisi aspetti ambientali sensibili - Tabella processi - aspetti ambientali - reati - significatività |
|  | Ambiente e Qualità |                    | Politica aziendale   |
|  | Ambiente           | GA 03              | Elenco legislazione ambientale   |
|  | Ambiente           | PGA 01             | Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali   |
|  | Ambiente           | PGA 03             | Gestione adempimenti legislativi   |
|  | Sicurezza          | P13 S*             | Valutazione dei rischi   |
|  | Sicurezza          | M 13.1 S*          | Check-list di compatibilità  |
|  | Sicurezza          | M 13.2 S*          | Riepilogo di valutazione dei rischi  |
|  | Sicurezza          | DVR                | Documento di valutazione dei rischi ed altre relazioni tecniche  |
|  | Sicurezza          | P14 S*             | Processo di gestione dei rischi  |
| <b>Programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire</b> | Ambiente           | PGA 05             | Formazione e consapevolezza del personale  |
|  | Ambiente           | PGA 06             | Comunicazione interna ed esterna   |
|  | Qualità            | GQ 03              | Scheda individuale di formazione   |
|  | Qualità            | GQ 04              | Piano di formazione annuale  |
|  | Qualità            | GQ 05              | Scheda corso di formazione   |

| <b>Elementi di coordinamento tra MOGC e Sistemi di Gestione</b>   | <b>Sistema</b> | <b>Codice Doc.</b>                        | <b>Titolo documento</b>  |
|---|----------------|---|--|
|   | Qualità        | GQ 07                                     | Valutazione efficacia corso  |
|   | Sicurezza      | P06 QS*                                   | Gestione del personale   |
|   | Sicurezza      | MS*                                       | Verbale consegna DPI   |
|   | Sicurezza      | MS*                                       | Scheda mansione  |
|   | Sicurezza      | MS*                                       | Questionario di apprendimento  |
| <b>Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati</b>               | Ambiente       | GA 05                                     | Piano miglioramento ambientale   |
|   | Ambiente       | GA 10                                     | Riesame sistema ambientale   |
|   | Ambiente       | PGA 04                                    | Programma ambientale e riesame della Direzione   |
| <b>Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati</b>               | Qualità        | GQ 27                                     | Politiche per funzione: piano miglioramento  |
|   | Qualità        | GQ 37                                     | Riesame del sistema  |
|   | Sicurezza      | P 02 QS*                                  | Obiettivi e programma di gestione  |
| <b>Definire misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto legge ed eliminare situazioni a rischio</b> | MOGC           | Allegato Sez. X                           | Analisi aspetti ambientali sensibili - Tabella processi - aspetti ambientali - Attuale gestione - Controlli - Responsabilità |
|   | Ambiente       | GA 06                                     | Scheda tecnica produttore rif disc   |
|   | Ambiente       | GA 11                                     | Piano di monitoraggio e controllo  |
|   | Ambiente       | PGA 02                                    | Controllo operativo degli aspetti ambientali   |
|   | Ambiente       | PGA 08                                    | Gestione fornitori ed approvvigionamenti   |
|   | Ambiente       | PGA 09                                    | Gestione delle emergenze   |
|   | Ambiente       | PGA 10                                    | Controllo operativo  |
|   | Ambiente       | PGA 11                                    | Gestione Non Conformità e reclami  |
|   | Ambiente       | PGA 12                                    | Azioni correttive e preventive   |
|   | Qualità        | PG 02                                     | Gestione non conformità  |
|   | Qualità        | PG 04                                     | Criteri per la valutazione, qualificazione e scelta dei Fornitori  |
|   | Qualità        | PG 05                                     | Azioni correttive e preventive   |
|   | Qualità        | GQ 06                                     | Requisiti minimi di funzione   |
|   | Qualità        | GQ 09                                     | Registrazione ore attività riefett. servizi  |
|   | Qualità        | GQ 10                                     | Sch. Segnal./riparazione veicolo guasto  |
|   | Qualità        | GQ 11                                     | Report attività di progetto  |
|   | Qualità        | GQ 12                                     | Prospetto del personale  |
|   | Qualità        | GQ 13                                     | Sch inform. per serv. giornalieri  |
|   | Qualità        | GQ 14                                     | Elenco autorizz. stoccaggio trasporto rifiuti  |
|   | Qualità        | GQ 15                                     | Scheda registrazione lavaggio pulizia mezzo  |
| Qualità   | GQ 16          | Scheda rifiuti ingombranti                |  |
| Qualità   | GQ 18          | Scheda prova autisti pat. "C" o superiore |  |



| <b>Elementi di coordinamento tra MOGC e Sistemi di Gestione</b>   | <b>Sistema</b> | <b>Codice Doc.</b> | <b>Titolo documento</b>  |
|---|----------------|--------------------|--|
|   | Qualità        | GQ 19              | Scheda valutazione delle prestazioni   |
|   | Qualità        | GQ 20              | Scheda storico fornitore   |
|   | Qualità        | GQ 21              | Elenco fornitori qualificati   |
|   | Qualità        | GQ 22              | Auto valutazione sistema qualità fornitore   |
|   | Qualità        | GQ 23              | Auto valutaz. sist qual. fornitore di servizi  |
|   | Qualità        | GQ 24              | Ciclo di controllo forniture esterne   |
|   | Qualità        | GQ 26              | Verbale non conformità   |
|   | Qualità        | GQ 28              | Piano progettazione servizi (più allegato 1)   |
|   | Qualità        | GQ 29              | Scheda verifica dei servizi erogati  |
|   | Qualità        | GQ 35              | Rapporto di manutenzione interna   |
| <b>Definire misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto legge ed eliminare situazioni a rischio</b> | Qualità        | GQ 38              | Elenco norme interne Sist. Gestione Qualità  |
|   | Sicurezza      | P05 S*             | Gestione infortuni   |
|   | Sicurezza      | All. A             | Denuncia interna di infortunio   |
|   | Sicurezza      | P08 QS*            | Manutenzione e controllo impianti , attrezzature e strutture   |
|   | Sicurezza      | MS*                | Elenco sostanze  |
|   | Sicurezza      | MS*                | Schede di sicurezza  |
|   | Sicurezza      | P16 S*             | Gestione emergenze   |
|   | Sicurezza      | MS*                | Primo soccorso   |
|   | Sicurezza      | MS*                | Squadre di emergenza   |
|   | Sicurezza      | MS*                | Piano di evacuazione   |
|   | Sicurezza      | MS*                | Registro presidi antincendio   |
|   | Sicurezza      |                    | Gestione emergenze evacuazione Sede Nazzaro  |
|   | Sicurezza      |                    | Gestione emergenze evacuazione Sede De Nicola  |
|   | Sicurezza      |                    | Gestione emergenze evacuazione Sede Verga  |
| <b>Garantire la vigilanza e verifica periodica</b>  | MOGC           | Allegato Sez. X    | Analisi aspetti ambientali sensibili - Tabella processi - aspetti ambientali - Attuale gestione - Controlli - Responsabilità |
|   | Ambiente       | GA 03              | Elenco legislazione ambientale   |
|   | Ambiente       | GA 04              | Verifiche ispettive interne ambientali   |
|   | Qualità        | GQ 26              | Verbale non conformità (qualità)   |
|   | Ambiente       | GA 09              | Piano VII ambientali   |
|   | Ambiente       | PGA 02             | Controllo operativo degli aspetti ambientali   |
|   | Ambiente       | PGA 11             | Gestione Non Conformità e reclami  |

| Elementi di coordinamento tra MOGC e Sistemi di Gestione | Sistema   | Codice Doc. | Titolo documento                                      |
|--|-----------|-------------|---|
|  | Ambiente  | PGA 12      | Azioni correttive e preventive                        |
|  | Ambiente  | PGA 13      | Verifiche ispettive interne                           |
|  | Qualità   | GQ 26       | Verbale non conformità                                |
|  | Qualità   | GQ 32       | Pianificazione verifiche ispettive interne            |
|  | Qualità   | GQ 33       | Lista riferimento verifiche ispettive interne         |
|  | Qualità   | GQ 34       | Tabella indicatori qualità                            |
|  | Qualità   | GQ 39       | Scheda registraz. sopralluoghi nei Comuni             |
|  | Qualità   | GQ 41       | Scheda registrazione dati da piattaforma              |
|  | Sicurezza | P15 S*      | Controllo operativo sicurezza                         |
|  | Sicurezza | MS*         | Check-list operativa sicurezza                        |
|  | Sicurezza | MS*         | Verbali di sopralluogo                                |
|  | Sicurezza | MS*         | Verbale prova di evacuazione                          |
| <b>Garantire la vigilanza e verifica periodica</b>       | Sicurezza | MS*         | Scadenziario sorveglianza sanitaria                   |
|  | Sicurezza | MS*         | Registro attrezzature, impianti e strutture rilevanti |
| <b>Effettuare il Riesame</b>                             | Ambiente  | GA 10       | Riesame sistema ambientale                            |
|  | Qualità   | GQ 37       | Riesame del sistema                                   |

(\*) i documenti identificati con l'asterisco sono documenti che faranno parte di un Sistema di Gestione non ancora attivo, tali documenti sono in fase di bozza / sperimentazione e saranno revisionati / formalizzati in maniera definitiva con il futuro Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro

Si riporta la descrizione delle sigle utilizzate nella terza colonna della precedente tabella:

- MOGC: Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231
- GA: Modulo Sistema di Gestione Ambiente
- PGA: Procedura Sistema di Gestione Ambiente
- P xx S: Procedura Sicurezza
- M xx S: Modulo Sicurezza
- DVR: Documento Valutazione dei Rischi
- PG: Procedura Sistema di Gestione Qualità
- GQ: Modulo Sistema di Gestione Qualità
- P xx QS: Procedura Integrata Qualità / Sicurezza.

## SEZIONE XI

### Parte decima - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

#### Art. 82 Descrizione delle tipologie dei reati

## **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

### **Art. 83 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

E' stata ritenuta "sensibile" di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con riferimento all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, la gestione di procedimenti penali.

### **Art. 84 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere un processo di controllo per evitare che venga promesso/offerto denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

### **Art. 85 Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- il divieto di erogare risorse finanziarie di SETA S.p.A. a terzi al fine di indurre gli stessi a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti

all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, quando questi hanno la facoltà di non rispondere;

- il divieto di ricorrere all'uso di violenza o minaccia verso terzi al fine di indurre gli stessi a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, quando questi hanno la facoltà di non rispondere.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al rischio di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

## **SEZIONE XII**

### **Parte undicesima – Prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **Art. 86      Descrizione della tipologia del reato**

Tale ipotesi di reato, previsto dall'art. 22, dodicesimo comma, D.Lgs. n. 286/1998, è configurabile quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri

privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato.

La rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa di SETA S.p.A. sorge soltanto nei casi aggravati, tra loro alternativi, di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998: se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p..

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo: pertanto, il reato non è configurabile nel caso di mancata consapevolezza della condizione di irregolarità del lavoratore (per esempio a causa di un falso permesso di soggiorno).

#### **Art. 87 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

L'area a rischio è quella inerente alle Risorse Umane, che si occupa della selezione e dell'assunzione del personale e di tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 88 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti nonché Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner) di SETA S.p.A. e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Le assunzioni ed il rapporto di lavoro con i dipendenti devono essere disciplinati nel rigoroso rispetto delle norme di legge in materia, dello Statuto dei Lavoratori e dei contratti collettivi.

Le decisioni nell'area in oggetto devono essere adottate solo a seguito dell'applicazione delle procedure di seguito indicate.

#### **Art. 89 Descrizione delle modalità operative**

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola area a rischio indicate in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari a integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere, in caso di assunzione di lavoratori di Paesi extra UE, che il responsabile dell'ufficio Risorse Umane deve:

- accertare la cittadinanza del candidato lavoratore straniero;

- acquisire copia del permesso di soggiorno;
- monitorare, per l'intera durata del periodo di assunzione, che il suo permesso di soggiorno sia valido, non revocato ed eventualmente (ove scaduto) che di esso sia stato tempestivamente richiesto il rinnovo.

In caso di lavoratori stranieri di provenienza di Paesi extra UE distaccati da un'agenzia per il lavoro autorizzata o che prestino attività in forza di contratto di appalto di servizi:

- verificare che esistano procedure interne alle agenzie, società o cooperative finalizzate all'accertamento preventivo del possesso del permesso di soggiorno.

L'Organismo di Vigilanza monitora e controlla periodicamente a campione le attività "sensibili" di SETA S.p.A. potenzialmente a rischio sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'Organismo di Vigilanza, attraverso i controlli periodici, deve constatare la conformità delle procedure interne con quelle previste dal Modello organizzativo, e il rispetto delle regole comportamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto libero accesso all'intera documentazione aziendale inerente le attività in questione e riferisce dei controlli al Consiglio di Amministrazione.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono i seguenti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al rischio dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - monitorare l'effettiva segregazione delle attività sensibili;
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati.

## CAPO IV Piano di Prevenzione alla Corruzione (P.P.C.)

### Art. 90 Legge n. 190 del 2012 e l'ambito soggettivo di applicazione in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)<sup>1</sup> è adottato in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato l'11 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Senza dover in questa sede approfondire il quadro legislativo di riferimento, occorre individuare le fonti normative applicabili.

La Legge n. 190/2012 disciplina un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un responsabile della prevenzione della corruzione e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un piano triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre annualmente ad aggiornamento (art. 1, commi 5, 8, 9, 10, 12).

L'art. 1 comma 60 prevede altresì, per ciò che qui interessa, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, primo comma, D.Lgs. n. 281/1997, siano definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, dei soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali, in materia di piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'intesa è stata sancita dalla Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 (consultabile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it)) ed il relativo documento si limita a ribadire l'applicazione "immediata" delle disposizioni e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione anche nei confronti dei soggetti privati sottoposti al controllo di regioni, enti locali e altri enti pubblici.

Dunque il PNA ([www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it)) è il documento fondamentale che cristallizza i principi che la Società, il cui capitale sociale è detenuto a maggioranza da Enti pubblici (in particolare: Consorzio Bacino 16 29,37%; Borgaro Torinese 5,25%; Brandizzo 0,75%; Brozolo 0,22%; Brusasco 0,31%; Casalborgone 0,32%; Caselle Torinese 5,95%; Castagneto 0,29%; Castiglione 0,60%; Cavagnolo 0,36%; Chivasso 1,96%; Cinzano 0,21%; Foglizzo 0,34%; Gassino Torinese 0,87%; Lauriano 0,29%; Leinì 5,07%; Lombardore 2,85%; Montanaro 0,58%; Monteu da Po 0,25%; Rivalba 0,26%; Rondissone 0,31%; San Benigno Canavese 3,62%; San Raffaele 0,40%; San Sebastiano 0,32%; Sciolze 0,30%; Settimo Torinese 12,45%; Torrazza 0,36%; Verolengo 0,52%; Verrua 0,29; Volpiano 5,33%), deve seguire per adottare il presente Piano di Prevenzione della Corruzione (sul punto vedasi il PNA alle pagine 33 e 34). Per altro la stessa ANAC, a seguito di richiesta formulata dalla Società, ha espresso il parere secondo il quale la Società deve adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e deve nominare il Responsabile per l'attuazione del Piano.

In particolare, "*per evitare inutili ridondanze*" il Piano di Prevenzione della Corruzione può essere integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione (il "Modello"), ove esistente, e

---

<sup>1</sup> Cfr PNA pag. 34



“fare perno” su di esso estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente.

Il Piano di Prevenzione, a seguito della sua approvazione e delle successive modificazioni, deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle pubbliche amministrazioni vigilanti, pubblicato sul sito istituzionale, trasmesso via email a soci, amministratori, componenti del Collegio Sindacale, organismo di vigilanza, dipendenti e collaboratori.

Inoltre, l’Allegato n. 1 del PNA (pagg. 30 e 31) definisce nei dettagli il contenuto del Piano di Prevenzione della Corruzione integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione ed individua l’obbligo di conformarsi ai codici di comportamento emanati dalle associazioni rappresentative degli enti che abbiano ricevuto una valutazione di idoneità ai sensi dell’art. 6, terzo comma, D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **Art. 91 Nomina del responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) che, in conformità a quanto indicato nel PNA per gli enti sottoposti a controllo pubblico, viene qualificato anche come Responsabile per l’Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (RAPPC).

#### **Art. 92 Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente**

Malgrado l’art. 1, comma dodici, Legge n. 190/2012 configuri l’eventuale responsabilità del RPC nel solo caso di commissione “*di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato*”, il PNA ha adottato un’interpretazione estensiva e analogica ampliando il catalogo dei reati-presupposto a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale fino a ricomprendere situazioni in cui “*venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*” (pag. 13 PNA).

Più specificamente per gli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico, il PNA estende la rilevanza, oltre ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, anche “*a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012*” (p. 33 PNA).

Atteso che la Legge n. 190/2012 ha richiamato e modificato il testo di molte norme incriminatrici ma non di tutte quelle contenute nel Titolo II, Capo I codice penale (per esempio, rimarrebbero esclusi il reato di peculato mediante profitto dell’errore altrui di cui all’art. 316 codice penale ed il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328 codice

penale), in attesa di un eventuale chiarimento sul punto da parte dell'Autorità, appare prudente procedere alla mappatura dei rischi in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione compresi nel Titolo II, Capo I, codice penale che possono essere commessi da soggetti privi di una particolare qualifica soggettiva (reati comuni) o da soggetti incaricati di pubblico servizio.

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva degli amministratori e dei dipendenti della Società si può affermare la loro possibile sussunzione nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Tali soggetti svolgono, infatti, una pubblica funzione caratterizzata però dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale che, invece, svolge una funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (artt. 357 e 359 codice penale).

Inoltre, nella prospettiva della Legge n. 190/2012 le fattispecie da selezionare per la mappatura dei rischi devono essere analizzate sotto il profilo del possibile uso a fini privati delle funzioni attribuite e non nell'ottica dell'interesse o del vantaggio dell'ente che è tipica della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' evidente, infine, che il reato presupposto deve essere commesso nell'esercizio delle funzioni e nel rapporto organico con la Società.

Si ritiene pertanto che i reati presupposto di cui al codice penale da prendere in considerazione per la mappatura dei rischi siano i seguenti:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Dunque si ritiene di dover escludere i seguenti reati tra quelli potenzialmente configurabili nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dipendenti della Società:

- il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. perché è un reato proprio del solo pubblico ufficiale (residua il rischio di commissione in concorso con il pubblico ufficiale nell'interesse o a vantaggio della Società, già valutato nel Modello ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis), rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della

forza pubblica (art. 329), per evidenti ragioni di qualifica soggettiva dell'autore del reato che li rende ontologicamente incompatibili con l'ambito di attività della Società.

- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334), violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) perché, pur essendo in astratto possibile la commissione di tali reati, non si ravvisano in concreto segnali significativi di un reale rischio di verifica, alla luce della mappatura dei rischi svolta per predisporre il Modello di Organizzazione e Gestione.

In conformità alle indicazioni del PNA sopra richiamate, la mappatura dei rischi svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001 rappresenta il punto di riferimento imprescindibile. Peraltro, in quella sede, così come emerge da quanto previsto nella parte dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, si è già tenuto conto di processi sensibili che effettivamente rilevano anche nella prospettiva del reato commesso dall'incaricato di pubblico servizio che opera all'interno dell'organico della Società o comunque da un soggetto interno (apicale o subordinato) che agisce per un interesse privato in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dalla Società.

In particolare, rilevano i processi attinenti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 1, comma sedici, L. n. 190/2012 richiamato nell'allegato n. 1 del PNA. In quest'ambito diventa centrale la corretta applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Le aree di rischio identificate nel Modello di Organizzazione e Gestione possono rilevare anche in relazione agli altri reati-presupposto previsti dalla L. n. 190/2012 sopra richiamati perché attengono alla gestione di denaro, agli acquisti, alle vendite, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione di contratti, ai bandi di gara, tutte attività nelle quali si potrebbero commettere i reati sopra selezionati.

Tali considerazioni possono essere estese anche per i seguenti reati:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Le aree a rischio ricomprese nell'Allegato 2 del PNA che si ritengono di rilevanza tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sono le seguenti:

- A) Area: acquisizione e progressione del personale
  1. Reclutamento
  2. Progressioni di carriera
  3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

E' competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgere, in via continuativa, un'approfondita mappatura dei rischi in modo da proporre eventuali implementazioni al presente piano di prevenzione della corruzione.

### **Art. 93 Programmazione della formazione**

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione in relazione alla materia in oggetto.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà con incontri collettivi e per singole aree di attività. Oggetto della formazione saranno le seguenti materie:

- i reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni);
- le disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. n. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001);
- il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/2001, le procedure ed il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- il Codice Etico;
- il Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006);
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- Norme sulla trasparenza;

- il processo di accertamento dei reati e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

#### **Art. 94 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi e modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati**

Si applicano le procedure esistenti, contenute o richiamate nel Modello, nonché i principi enunciati nel Codice Etico, che risultano idonei a garantire la trasparenza delle decisioni, l'individuazione di mansioni e poteri, la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

In particolare, si applicano le norme contenute nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati societari che sono idonee a prevenire - nella diversa prospettiva della Legge n. 190/2012 in cui l'incaricato di pubblico servizio è colui che agisce come soggetto apicale o sottoposto all'altrui direzione, interno a SETA S.p.A. - la commissione dei seguenti reati:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Per quanto concerne, invece, i reati di cui agli artt. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio) e 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) si applicano le norme contenute nel Codice Etico.

E' competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione individuare, in via continuativa, l'esigenza dell'introduzione di nuove procedure e proporre l'approvazione sottoponendo il testo al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 95 Adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative**

Si ritiene di applicare il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Pertanto, ai dipendenti, dirigenti e collaboratori della Società sono applicabili per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'art. 6 del Codice di comportamento disciplina i casi di conflitto di interesse.

#### **Art. 96 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione**

Il PPC, così come il Modello di Organizzazione e Gestione nel quale è incastonato organicamente, può essere aggiornato in qualsiasi momento e ogniqualvolta si verifichi un evento che palesi la esigenza di integrazione con nuove e migliori procedure, un mutamento strutturale dell'Ente che comporti un aggiornamento ovvero una modifica normativa rilevante.

Il Piano viene modificato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

#### **Art. 97 Previsione di obblighi di informazione verso l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione e del Piano di Prevenzione della corruzione**

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza.

Pertanto gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Collegio Sindacale devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché svolgere verifiche congiuntamente.

#### **Art. 98 Sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello da parte dell'amministrazione vigilante**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a trasmettere agli Enti pubblici controllanti, nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le informazioni richieste aventi ad oggetto l'applicazione del PPC.

#### **Art. 99 Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Piano di Prevenzione della Corruzione**

Il sistema disciplinare previsto nel presente Modello si applica anche alle violazioni del Piano di Prevenzione della Corruzione.